

CXCVI

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Commemorazione del senatore Besozzi, alla quale si associa il ministro della guerra — Votazione a scrutinio segreto — Il senatore Manassei svolge la sua interpellanza al ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se intende ed in qual modo corrispondere al voto del Consiglio di agricoltura, approvato nella sua seduta dell'11 febbraio p. p., sul riordinamento delle rappresentanze agrarie — Risposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, e replica del senatore Manassei — L'interpellanza è esaurita — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 327-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Roux, relatore, Bettoni, Pierantoni, Casana, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Sono approvati l'art. 1 dopo schiarimenti del relatore, e del ministro; l'art. 2, dopo osservazioni del senatore Pierantoni, alle quali rispondono il senatore Roux, relatore, ed il ministro, e, senza discussione, gli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5 — Il senatore Tassi parla contro la soppressione dell'art. 7 del disegno ministeriale, al quale propone un emendamento, che poi, in seguito alle osservazioni del relatore, senatore Roux, e del ministro di agricoltura, industria e commercio, ritira — Senza osservazioni si votano gli articoli 6 e 7, ultimi del disegno di legge, con un emendamento al 7 concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro — La discussione sull'articolo aggiuntivo, proposto dall'Ufficio centrale, ed emendato dal senatore Casana, dopo alcuni rilievi fatti dai senatori Vischi, Pierantoni, Bettoni, Roux, relatore, e dal ministro di agricoltura, industria e commercio, è rinviata alla tornata successiva — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra e dell'agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

« N. 348. La Deputazione provinciale di Venezia esprime voti per la sollecita approvazione del disegno di legge: Disposizioni per la derivazione di acque pubbliche.

« 349. Il Consiglio comunale di Carpineto Nora (Teramo) esprime voti per modifiche all'art. 19 del disegno di legge sull'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

« 350. La Giunta municipale di Monte Argentario (Grosseto) invoca emendamenti al disegno di legge: Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Di Prampero domanda un congedo di dieci giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Commemorazione del senatore Besozzi.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Un'altra grave e dolorosa perdita, a breve distanza dalle precedenti, ha fatto il Senato nella persona del generale Besozzi, nato da antica e distintissima famiglia il 6 giugno 1837 a Milano, e spentosi ivi nel pomeriggio di ieri.

Cominciò la sua splendida carriera militare il 9 agosto 1856 come sottotenente nel 17° reggimento fanteria; e bentosto si distinse in modo singolare nella guerra del 1859. A San Martino, ferito abbastanza gravemente al collo ed alla spalla sinistra, continuò nondimeno a combattere; nè consentì che lo medicassero se non quando, mutata la linea, più non era esposto al fuoco nemico. Fu decorato per ciò della medaglia al valor militare e della croce di Savoia.

Tenente nel 1859, capitano nel 1861, fu aiutante maggiore in 1° nel suo reggimento. L'attività, l'abnegazione e il sapiente ardimento spiegato nella repressione del brigantaggio, mercè le quali doti potè giungere alla dispersione della banda Romeo ed alla fucilazione del suo capo, gli valsero un'altra medaglia.

Nè meno si distinse nella campagna del 1866.

Promosso maggiore nel 1° reggimento, rientrò nel Corpo di stato maggiore, dov'era già prima stato trasferito. Tenente colonnello nel 1876, colonnello nel 1879, dopo aver comandato il 75° fanteria, fu capo di stato maggiore del Corpo d'armata di Verona. Maggior generale nel 1887, comandò la brigata Reggio; e, fatto tenente generale nel 1892, comandò dapprima la divisione di Cuneo, quindi il I e poi il IX Corpo d'armata.

Collocato in posizione ausiliaria pei limiti di età nel giugno 1905, in considerazione delle speciali sue benemerenzze verso la patria durante l'intero corso di una vita operosissima, venne da S. M. il Re insignito del titolo di conte.

Nel congedarsi dalle sue truppe, egli rivolse loro, fra le altre, queste nobilissime parole: « Iniziai la mia carriera nella forte Torino, là dove si prepararono i destini della patria, là dove l'amata nostra Dinastia con fierezza tenne alto il vessillo italiano, sensibile al grido di dolore dell'oppressa gente; e con animo lieto la chiudo nella terza Roma, serbando la stessa fede, la stessa poesia di quei fortunati giorni che segnarono l'alba del risorgimento italiano ».

Bella e nobile figura di soldato e di patriota!

Nominato senatore il 21 novembre 1901, fino a che stette a Roma fu assiduo al Senato, e lavorò, con la speciale sua competenza e col consueto suo zelo, in parecchie Commissioni relative a cose militari.

Di animo benevolo, mite, benefico, di modi affettuosamente cortesi, egli era carissimo e simpatico a tutti: nè sarà certamente così presto cancellata l'impressione di vivo rammarico e di cordiale rimpianto che la dipartita dell'onorevole Giuseppe Besozzi ha prodotto nell'esercito, nel Senato e nel paese.

È dal più vivo del cuore che mandiamo a te, valoroso e gentile, il mesto e profondamente affettuoso nostro saluto. (*Vive approvazioni*).

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO, *ministro della guerra*. A nome del Governo, mi associo alla bella commemorazione del generale Besozzi, pronunciata or ora dall'illustre nostro Presidente.

Io parlo, onorevoli colleghi, con l'animo affranto dal dolore, perchè fra il generale Besozzi e me esisteva un'antica amicizia: c'era vincolo di affettuosi sensi, costituito, da parte sua, da una benevolenza per me, che direi paterna, benevolenza contraccambiata da parte mia da una devota e affettuosa ammirazione. E siccome l'affezione che io avevo per il generale Besozzi era comune a quanti ufficiali lo conobbero, così io sono sicuro che rimarrà nell'esercito a lungo il ricordo delle belle doti del suo animo e delle sue grandi virtù militari. (*Vive approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907;

Abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere);

Operazioni bancarie sui titoli emessi dai Magazzini generali dello zolfo in Sicilia;

Concessione di mutui di favore alle R. scuole speciali e pratiche di agricoltura;

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1903-904, 1904-905 e 1905-906;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907.

Prego il senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento d'una interpellanza del senatore Manassei.

PRESIDENTE. L'ordine reca: « Interpellanza del senatore Manassei al ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intende e in qual modo corrispondere al voto del Consiglio di agricoltura approvato nella sua seduta dell'11 febbraio prossimo passato sul riordinamento delle rappresentanze agrarie ».

L'onor. Manassei ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

MANASSEI. Signori Senatori. Questo alto Consesso non fu mai indifferente dinanzi a questioni che riguardano l'agricoltura, la maggiore delle nostre industrie che direttamente tocca gl'interessi di un terzo degli Italiani e indirettamente abbraccia gl'interessi economici, materiali, ed anche morali, dell'intera nazione. Noi rammentiamo con legittimo orgoglio i nomi del Jacini, del Tanari, del Vitelleschi, del De Sierra, che ebbero tanta parte nell'inchiesta agraria del 1884, e quelli del Devincenzi e del Griffini, che dedicarono specialissime cure agli Istituti agrari e agli studi agrari. L'inchiesta del 1884 provocò e determinò, nei due

rami del Parlamento, lunghe e profonde discussioni intorno all'agricoltura. Ma quelle discussioni, purtroppo, non si sono rinnovate, come sarebbe stato necessario, perchè molti non comprendono l'importanza delle questioni agrarie e non sentono e non sanno come hanno uno stretto nesso col benessere generale, coll'equilibrio economico e democratico del paese e colla stabilità stessa dello Stato.

L'onor. presidente della Commissione d'inchiesta, il Jacini, l'economista agrario più grande che abbia vantato l'Italia, nella seduta del Senato del 25 aprile 1885 lasciava a noi questo monito, che io leggerò nel suo testo preciso: « In Italia esiste un grosso problema agrario, complesso, multiforme, racchiudente l'avvenire del paese, che la nuova Italia trascina con sé fin dalla sua origine e che ella ha il dovere di risolvere completamente, se vuole mostrarsi degna della sua fortuna politica, un problema che il Governo nazionale deve prendere in mano e senza indugio, e cioè senza aspettare che le moltitudini vengano a forzargli la mano, imperocchè potrebbe darsi che egli allora non fosse più in tempo a provvedere ».

Indubbiamente il problema agrario consta di due termini integrali: il termine tecnico ed il termine economico. I Governi che successero a quello del 1885 del Depretis, fecero tesoro di quel savio ed ispirato consiglio del Jacini. Ebbero sempre presente la visione del problema tutto intero: lo analizzarono nei suoi elementi, considerarono, per la sua importanza, sia vicino a quello dell'unità e della difesa del paese, a cui esso si collega? I Governi che si succesero si persuasero che il problema era semplicemente tecnico, e si occuparono soltanto del termine tecnico di esso. Non so se per fatalità di cose, o per criteri unilaterali ed esclusivi di uomini, il problema economico fu quasi interamente dimenticato, e, trascurati i suoi elementi, si trascurarono così solleciti lavori catastali, statistiche, esenzioni di quote minime, credito agrario, premi alla granicoltura, che furono conferiti per due anni e poi furono sospesi, e che sarebbero stati tanto utili; finalmente si trascurarono pure studi esatti sulla proprietà, limiti e freni alla sovrainposta, fillossera economica più vorace della fillossera *vastatrix*, i cui danni crescono col suo pro-

gresso, e si trascurarono anche il buon ordinamento e il buon funzionamento delle rappresentanze agrarie.

Io ho l'onore di essere presidente di un Comizio agrario tra i più anziani e purtroppo tra i più vecchi, perchè la mia nomina a presidente di questo Comizio agrario risale al 1867, al tempo in cui si istituirono i Comizi. Durante questo non breve periodo di quarant'anni ho avuto da rispondere a non so quante domande del Ministero, dei prefetti, dei sottoprefetti, domande di notizie di ogni genere.

Mi ricordo che una volta mi fu domandato che io dicessi quanti ettolitri di acqua si contenevano presso a poco nei pozzi del circondario! Un'altra volta mi fu domandato quanti agrumi, cioè quanti limoni si erano raccolti nel circondario: e notate bene che da noi gli agrumi si coltivano nelle serre e nei giardini! Ma per contrario non mi giunse mai una domanda di informazioni intorno alle condizioni economiche della proprietà, intorno al disagio dei possessori, intorno agli aggravii della proprietà stessa, e al progredire della sovraimposta mentre tutti sappiamo che nell'economia agraria le condizioni del capitale sono talmente congiunte con le condizioni del lavoro da ripercuotersi le une sulle altre: un fatto che è esposto tanto timidamente in quel proverbio che conosciamo tutti: *Povero proprietario, povero contadino*.

Però giustamente diceva il diligentissimo relatore della Sotto-Giunta del bilancio nella sua relazione illustrativa del bilancio 1907: « Le scuole agrarie, le cattedre ambulanti, l'uso delle macchine, le materie fertilizzanti, non potranno dare quei risultati che il paese attende dalla loro diffusione, se lo Stato non prepari l'ambiente agricolo ove possano svolgere utilmente l'opera propria ».

Ma io non voglio abusare del vostro tempo e della vostra pazienza, sollevando troppe questioni. Io mi permetto di richiamare la vostra attenzione sopra un solo argomento, su quello cioè delle rappresentanze agrarie. E domando: quali furono le rappresentanze agrarie? Quali sono e quali dovrebbero essere?

Quali furono? Il ministro Cordova con Regio decreto del 23 dicembre 1866, istituiva i Comizi agrari, rappresentanze ufficiali rispetto al Governo, rappresentanze libere, facoltative

rispetto all'agricoltura. I Comizi agrari dovevano costituirsi intorno ad un nucleo formato di rappresentanti comunali. Ciascun comune doveva eleggere un rappresentante, il capoluogo del circondario ne doveva eleggere tre. Però nel decreto non era fatto neppure obbligo espresso a questi rappresentanti di pagare quella piccola quota che i Comizi chiedevano ai propri soci. I Comizi dovevano vivere, chiedendo sussidi al Ministero, alle provincie ed ai comuni. Questi sussidi naturalmente erano soltanto eventuali, erano incertissimi.

Il Ministero, che nei tempi passati aveva un bilancio molto più piccolo di quello di oggi, lesinava i sussidi; i comuni e le provincie, sempre oberati ed in bolletta, o non li assegnavano, o quando li avevano assegnati, li ritoglievano; così i Comizi dovevano contare esclusivamente, o quasi, sulle contribuzioni dei soci. Però questi soci, mentre in certi centri erano in buon numero, in altri erano in numero ristretto. E questo dipendeva da condizioni speciali degli uomini e dei luoghi. Si capisce che in questo modo i Comizi agrari nascevano con vitalità diversa non solo, ma avevano tutti il peccato d'origine dell'impotenza.

D'altronde, avendo pochi soci, poche erano le rendite che potevano impiegare; facendo poco, non potevano sperare di aggregarsi altri soci. Anzi, logicamente, doveva diminuire il numero dei soci che avevano, ed in questo modo vedevano sempre più diminuire le loro forze.

Non tardarono essi a vedere che si trovavano in un circolo vizioso di impotenza, e allora nelle loro riunioni chiesero una legge che raffermasse meglio la loro posizione. E nei congressi di Ferrara, di Sicilia, di Liguria, di Torino del 1898 hanno sempre fatto voti per avere questa legge. D'altronde i ministri che si sono succeduti dal Castagnola al Grimaldi, senza nominare gli altri, hanno riconosciuto sempre l'urgenza di riordinare i Comizi agrari. Essi hanno fatto degli studi e li hanno portati al Consiglio superiore di agricoltura, ma effettivamente poi non hanno approdato a nulla. Sono state delle buone intenzioni, per non dire delle lustre. E la legge non è venuta mai. Il nostro collega Griffini nel 1896, per iniziativa parlamentare, fece un progetto per l'istituzione delle Camere di agricoltura. Il Senato lo approvò, ma il progetto non giunse alla Camera

È inutile di riandare i ricordi storici del quarantennio, veniamo al periodo attuale, per vedere a che punto sta la questione. Il solerte ministro Rava vide la necessità di riprendere la questione delle rappresentanze agrarie, ed ordinò un' inchiesta per sapere quanti Comizi agrari erano vivi e quale fu la loro attività nell' ultimo quinquennio. L'inchiesta fu fatta per mezzo di un questionario, i Comizi risposero e fu incaricato il direttore generale dell'agricoltura di redigere un rapporto, riassumendo le risposte al questionario fatto. Il direttore generale di agricoltura compilò questo rapporto con molta esattezza e molta equanimità, dimostrandosi pieno d'intelligenza e di zelo, come pieni d'intelligenza e di zelo sono tutti gli altri direttori ed ispettori generali del Ministero di agricoltura, e (mi piace di dir ciò anche come incidente) il ministro sia certo che può aver fiducia nei suoi collaboratori. Or bene il rapporto del direttore generale fu accolto dal ministro, che convocò il Consiglio di agricoltura, al quale fu presentato. Il commendatore Enea Cavalieri ebbe l'incarico di riferire sul tema delle rappresentanze agrarie, e questo avvenne il 26 giugno del 1906. Il Consiglio di agricoltura discusse sopra le conclusioni e le proposte del comm. Cavalieri, e deliberò di trasmettere la relazione ai Comizi per averne il parere. I Comizi risposero, mi sembra, in numero di 68.

Il nuovo ministro di agricoltura, non meno solerte del suo successore e pieno di interesse per il miglioramento agricolo, convocò di nuovo il Consiglio di agricoltura e con una nuova relazione del Cavalieri, che riassumeva le risposte dei Comizi, fu ripresentata la questione, e dopo due sedute e lunga discussione, fu votato un ordine del giorno che io mi permetto di leggervi testualmente:

« Il Consiglio, apprezzata la dotta relazione del comm. Enea Cavalieri, tenuti presenti gli atti legislativi in essa richiamati ed i voti delle rappresentanze agrarie, nonchè il rapporto della Direzione generale dell'agricoltura che riassume l'opera utile dei Comizi agrari, riconosce la necessità che gli interessi agricoli siano più efficacemente rappresentati, e che l'opera benefica di coloro che se ne occupano sia meglio coordinata:

« Fa voti che vengano presto adottati per

legge gli opportuni provvedimenti, tenendo di mira la trasformazione dei Comizi agrari, istituiti con Reale decreto 23 dicembre 1866, in rappresentanze agrarie, con personalità giuridica a base elettiva chiamando a prendervi parte anche i lavoratori, esclusi gli avventizi, assegnando a tali rappresentanze maggiori mezzi di azione e attribuzioni più ampie, coordinate possibilmente con quelle degli enti agrari già esistenti, e con facoltà di associarsi in federazioni provinciali e regionali e di delegare i loro rappresentanti al Consiglio nazionale di agricoltura. Quanto alla provvista dei mezzi finanziari, il Consiglio ritiene non potersi nelle condizioni presenti aggravare la sovrainposta provinciale, che già pesa fuori del giusto sui proprietari e sui lavoratori della terra, ed esser quindi necessario l'intervento dello Stato coi fondi già stanziati e con altri da stanziare nel bilancio del Ministero di agricoltura, e ciò fino a quando non vengano attuate nuove disposizioni per il riordinamento delle finanze provinciali e l'alleviamento degli aggravi che oggi offendono l'agricoltura. Quanto alle circoscrizioni, il Consiglio ritiene debbano stabilirsi per circondario e distretto, e per più estese zone agrarie, uditi i Consigli provinciali ».

In questi concetti, ormai accolti da tutti i corpi agrari dello Stato, in verità è delineata la figura di una grande rappresentanza agraria che può degnamente rappresentare i molteplici interessi di tutte le classi agricole.

I capisaldi di quest'ordine del giorno, se non erro, sono tre:

Primo: *Base elettiva*, e questa è cosa importantissima, essendo il mezzo per ritemperare la rappresentanza nel suffragio popolare.

Secondo: Stabilirne l'ordinamento in circoscrizioni circondariali, ed anche questo è importante, perchè localizza veramente l'azione degli Istituti agrari e la rende efficace.

Terzo: Intervento dello Stato per quanto riguarda il mantenimento e l'esercizio di queste istituzioni.

Ora si dirà: perchè all'agricoltura volete dare fondi speciali per la sua rappresentanza, mentre qualche altra classe se la paga da sè?

Ma si risponde, e si risponde con buona logica: se la rappresentanza agraria di Stato riunisce in sè e rappresenta tutte le classi agricole ed anche i lavoratori, ai quali non

potete davvero chiedere nulla per il voto che loro date, essa non tutela soltanto gl'interessi dei proprietari, ma anche gl'interessi agrari nazionali ed esercita quasi una funzione di Stato; dunque è molto ragionevole che sia mantenuta dallo Stato stesso.

Solamente però è nata controversia intorno ai mezzi per mantenere questa rappresentanza agraria nazionale, che del resto poi tutti accettano con desiderio e con speranza.

Il Cavaliere nelle sue relazioni sosteneva di sovraimporre alle provincie due centesimi di lira e così fare i fondi alle nuove rappresentanze agrarie.

Il Consiglio superiore di agricoltura, guardando forse le cose da un più alto punto di vista, ha detto: Questo non è possibile. Il Ministero di agricoltura per ora mantenga con fondi propri le rappresentanze agrarie, però non si aggravino le sovraimposte. Intanto il Congresso nazionale degli agricoltori tenuto a Milano ha deliberato ben altro. Il Congresso agrario di Milano ha detto: Dei tre decimi d'imposta di guerra, che si dovevano sopprimere fino dal 1886, ancora ne è rimasto uno; ora il Governo desuma da quel decimo di guerra i fondi necessari per le nuove rappresentanze. Io poi mi permetto di suggerire un altro mezzo che equivale, ma è molto più semplice e molto logico: che le provincie sovraimpongano pure altri due centesimi sulla sovraimposta provinciale per le rappresentanze agrarie, ma lo Stato, da parte sua, diminuisca di due centesimi le aliquote compartimentali della sua erariale.

In questo modo non si peggiorano le condizioni dei contribuenti e lo Stato risente un minimo aggravio. Sarà una frazione di quei 400 milioni che l'agricoltura paga in ogni anno sotto forma di molte tasse allo Stato, alle provincie, ai comuni, tassa bestiame, tassa per le colonie, ricchezza mobile, tasse di successioni, ecc. ecc. Ed io spero che questa idea sia considerata come dovrebbe.

Del resto, se anche lo Stato facesse qualche sacrificio, non lo farebbe soltanto a beneficio dell'agricoltura, ma anche a beneficio di se stesso; perchè da questa istituzione sicuramente avranno un vigoroso impulso così la cooperazione agraria, come la produzione.

Le due nazioni continentali che più curano l'agricoltura, la Germania e l'Austria, hanno

istituito da tempo delle rappresentanze agrarie consimili. La Germania colla legge del 30 giugno 1894 istituiva le Camere di agricoltura « allo scopo principale di promuovere la successiva organizzazione corporativa della classe degli agricoltori, e il diritto di presentare spontanee proposte » (art. 2).

L'Austria-Ungheria con legge del 1902, 27 aprile istituiva i consorzi agrari professionali destinati « a migliorare le condizioni materiali e morali degli agricoltori coltivando tra loro lo spirito di solidarietà, l'istruzione e il mutuo soccorso, mantenendo ed elevando il sentimento di classe, assicurando la rappresentanza degli interessi professionali, e promuovendone gli interessi economici » (art. 2).

Tutti sappiamo come, per effetto di queste leggi e di queste istituzioni, si sia svolto ed accresciuto il movimento cooperativo così in Germania, come in Austria-Ungheria, e credo che noi dovremmo approfittare di questi imitabili esempi.

Non ignoro che l'onor. ministro di agricoltura non potrebbe fare delle dichiarazioni impegnative, perchè avrebbe bisogno dell'intesa e del concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, e questo non pretendo, ma, indirizzandomi al ministro di agricoltura, io intendo di indirizzarmi al Governo.

E chiuderò queste mie disadorne parole dicendo: le sorti dell'agricoltura dalle amministrazioni passate sono state poco curate. Il Governo attuale veda di riparare al tempo perduto. Bisogna innalzare l'agricoltura a quel grado di vigore e di prosperità a cui fortunatamente sono giunte oggi in Italia le altre industrie, e studiarla e migliorarla soprattutto nelle provincie dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale che sono le più povere e le più stazionarie. Bisogna rendere più produttiva l'agricoltura, se vogliamo impedire l'esodo imponente e doloroso dei nostri migliori operai; migliorare l'ambiente agrario, alleviare i pesi che gravano le terre.

E finalmente bisogna costituire questa rappresentanza agraria. Per far ciò, certo non bastano piccoli espedienti e parziali avvedimenti; si richiedono provvedimenti di carattere generale amministrativo ed economico. Ma, innanzi tutto e soprattutto oggi, occorre risolvere una questione che si trascina da

trenta anni, che non solo è matura, ma per servirsi di una parola agraria, è strafatta.

Io spero che la parola autorevole del Governo assicuri agli agricoltori che i concetti dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio di agricoltura nell'11 febbraio p. p. saranno tenuti presenti, e che i voti degli agricoltori italiani saranno appagati. (*Approvazioni vivissime*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non credo siavi chi possa dissentire dai concetti, ai quali si ispirarono le parole, con le quali l'onor. Manassei ha chiuso il suo efficace discorso; poichè tutti abbiamo ugualmente a cuore le sorti dell'agricoltura. Però, consentirà l'onorevole interpellante che non sia d'accordo con lui nel giudizio severo sull'opera del Governo e del Parlamento. Essi non meritano il rimprovero di aver trascurato, e meno ancora abbandonato i vitali interessi di quella che è la più forte sorgente di ricchezza del nostro paese. Non si può lanciare tale rimprovero senza dimenticare che il bilancio della spesa a pro di essa è andato in questi ultimi anni notevolmente aumentando; che a molti bisogni, a molti interessi agrari si provvede con assidua e sollecita cura. Tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni, che in qualche modo giovano a diffondere e migliorare fecondi metodi di coltura, a risollevarlo e rendere florida l'arte dei campi; quanto ha contribuito a portare le nostre condizioni agricole ad un livello più alto; tutto questo fu oggetto d'una lunga serie di provvedimenti legislativi ed amministrativi, onde si raccolsero frutti non scarsi. Io potrei, se non temessi di abusare del tempo e della pazienza del Senato, documentare questa mia affermazione ricordando le molteplici leggi provvide attuate, e aggiungervi quelle da me presentate, gli aumenti di dotazioni e di mezzi per arricchire le produzioni agricole e difenderle dai mali che le insidiano. L'azione poi del Governo si svolge continua, instancabile, assidua, incoraggiando, confortando, eccitando l'attività agricola. Certo l'azione dello Stato non basta da sola, per quanto la si voglia generosamente larga, e ben lo sa l'onor. Manassei, che ha studiato con tanto in-

telletto di amore le questioni agrarie. La terra soprattutto ha bisogno del lavoro assiduo, intelligente, delle iniziative private attive, solerti. L'azione dello Stato è, più che altro, integratrice. Dove mancano o sono deficienti le energie private e locali, è invano attendersi che essa valga a risollevarlo le condizioni di una industria, quale l'agricoltura. (*Approvazioni*).

Io potrei, ed è inutile che lo ricordi al senatore Manassei, che di queste cose è maestro, io potrei fare i confronti dei progressi dell'agricoltura nelle diverse regioni d'Italia, dovuti principalmente a tali energie, integrate dall'azione dello Stato, la quale, è onesto ricordarlo, si è svolta ugualmente, ed anzi più largamente, nelle provincie più deficienti, che appunto per questo, non solo debbono essere efficacemente e continuamente aiutate, ma devono sentire il dovere d'aiutarsi.

Andrei molto al di là, non solo dei confini segnati dal tema dell'interpellanza, ma della mia competenza, se affrontassi le questioni tutte sollevate dall'onorevole Manassei. Egli stesso ha riconosciuto che non potrei dargli risposta impegnativa sopra quanto riflette le questioni finanziarie, catastali, tributarie ed altre da lui trattate.

Io non potrei discorrere nè del sistema tributario, nè delle condizioni fatte alle provincie, nè degli alleviamenti d'imposte o di ripartizione di funzioni e di spese tra lo Stato e le minori unità amministrative. Sono tutti problemi vessati, la cui soluzione non facile è affidata ad altri Ministeri.

Io posso solo farmi interprete delle doglianze degli agricoltori e dei loro voti, nè più, nè meno di quel che oggi ha fatto il senatore Manassei. Ma d'altra parte si deve anche riconoscere che, se gli agricoltori sopportano, al pari di tutti gli altri cittadini, gli oneri necessari per i servizi pubblici, questi, a loro volta, tornano in gran parte a vantaggio anche degli agricoltori. Poichè, quando si provvede alla viabilità, quando s'impegnano i danari dei contribuenti per rendere più agevoli e numerose le vie di comunicazione e si cura una sana politica di trasporti, si giova direttamente o indirettamente all'agricoltura paesana. Quindi non è giusto affermare che questa molto contribuisce e nulla riceve.

Ma faccio punto intorno a questo vasto ar-

gomento, che mi trarrebbe oltremodo lontano dal tema dell'interpellanza dell'onorevole Manassei. Egli ha ricordato che da circa mezzo secolo ci affatichiamo intorno al problema delle rappresentanze agrarie. Ed è vero: esso era stato posto anche prima degli studi della Commissione nominata dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, Cordova, or volgono circa quarant'anni.

Fu dopo la relazione di quella Commissione che si istituirono i Comizi agrari, ma fin d'allora si disse che essi non erano che la base, il primo avviamento per la costituzione di organiche rappresentanze degli interessi dell'agricoltura. Da quel giorno in poi si sono succeduti gli studi, i progetti, i disegni di legge, presentati ora all'uno ora all'altro ramo del Parlamento, e dei quali nessuno arrivò in porto. Si spiegano questi vani tentativi, ove si ponga mente alle gravi difficoltà di varia indole, riconosciute dall'onor. Manassei. Nè i lunghi studi, ed il tempo, valsero a vincerle o a far trovare la via ed i mezzi sicuri per riuscire nell'intento. Lo dimostra lo stesso ordine del giorno di cui ha dato lettura l'onor. Manassei, e meglio l'ampio dibattito, che divise gli animi e le opinioni del Consiglio superiore di agricoltura, tanto nell'ultima, quanto nelle precedenti adunanze dedicate a questo argomento. Infatti nel 1905, trovandosi di fronte a tutte le difficoltà, alle quali ho accennato, quel Consiglio pensò che fosse miglior espediente non affrontare la soluzione del problema, e, come accade a noi Italiani, di temporeggiare, ricorrendo ad uno di quegli espedienti dilatorii che servono a guadagnare tempo e nulla compromettono. Infatti, si ricorse allora a quello di sentire i Comizi agrari e di fare nuove indagini. Ma nessuna, tra le tante manifestazioni di competenza, ha additato la via sicura. Animato dal desiderio di concretare una proposta di legge che soddisfacesse ad aspirazioni, nelle quali solo tutti son concordi, io volli riportare la questione al Consiglio superiore di agricoltura. Orbene, dopo la discussione lunga, alla quale ho accennato poc'anzi, non fu possibile l'accordo sopra una precisa e pratica soluzione del problema, e ne è venuto fuori l'ordine del giorno, col quale si esprime il voto che gli interessi agricoli siano più efficacemente rappresentati.

Ma in qual modo e con quali mezzi?

Si consiglia la trasformazione dei Comizi agrari in rappresentanze agrarie con personalità giuridica, a base elettiva, da stabilirsi per circondario e distretto; si propone che alle medesime debbano partecipare anche i lavoratori, esclusi gli avventizi; si vorrebbe che lo Stato provvedesse a fronteggiare le spese occorrenti. Non è certo di attuazione difficile il concetto della trasformazione dei Comizi agrari esistenti. La difficoltà incomincia quando si viene all'organizzazione elettorale, in relazione alla rappresentanza dei vari interessi di coloro che formano la popolazione agricola del nostro paese. E qui si affaccia un altro problema molto grave: devono essere elettori tutti quelli che sono dedicati all'arte dei campi? La Francia ha dato l'esempio della formazione di sindacati tra proprietari e coltivatori che nei luoghi, nei quali poterono formarsi, riuscirono utili a mantenere l'accordo tanto necessario tra gli agricoltori, perchè, se v'ha produzione, la quale ha bisogno di pace e di concordia per vincere, per combattere contro le forze capricciose della natura, è l'industria agricola. Ma questa concordia va a mano a mano alterandosi tra noi, e gravi conflitti perturbano i rapporti fra la terra ed il lavoro. Con quali criteri e quali norme, in quali proporzioni dovranno essere rappresentati tutti questi interessi oggi divergenti? Non è facile trovare l'orientazione che non perturbi interessi legittimi, che non provochi ostilità e diffidenze, e soprattutto è difficile riescire ad un'organizzazione che non sia cagione di nuovi e gravi conflitti, o non dia la maggioranza ad alcuni interessi con pregiudizio di altri, tutti ugualmente rispettabili.

Vede bene l'onor. Manassei a quali e quante difficoltà teoriche e pratiche ci troviamo di fronte. Ma non meno gravi sono quelle d'indole finanziaria. Si propone di fornire a tali rappresentanze i mezzi necessari, aggiungendo che non devono essere a peso degli interessati, nè degli enti amministrativi locali, ma che deve darli lo Stato. E su ciò ha insistito l'onor. interpellante, con argomenti indubbiamente meritevoli di considerazione e fondati sulle note condizioni delle provincie e dei comuni, gravati da oneri molteplici, e della proprietà e dell'industria agricola, sulle quali pesano imposte e tasse non lievi. Ma d'altra parte, pur convenendo in quest'ordine di

considerazioni, resta a vedere se anche per il bilancio dello Stato non si vada incontro a un aggravio notevole, per il quale si dovrebbe sempre tormentare il contribuente.

Anche astraendo, per un momento, da ovvie quistioni di principio, prima di impegnarsi converrebbe fare i calcoli con la spesa e con le altre necessità del bilancio.

Io non potrei, e certo non si può oggi fare un' esatta previsione della somma che potrà occorrere perchè funzioni la vagheggiata istituzione. Sappiamo quanto costano le Camere di commercio, le quali rappresentano interessi più limitati; eppure esse importano una spesa di oltre quattro milioni, spesa però non sostenuta dallo Stato, bensì pagata dagli esercenti il commercio e l'industria iscritti nelle liste elettorali.

Certamente, per una vasta rete di rappresentanze agrarie, che avessero la loro sede in ogni circondario, occorrerebbero somme fortissime.

Infatti, ogni rappresentanza dovrebbe spendere per il suo personale, i locali, l'amministrazione; e tutto questo occorre, perchè l'azione ne sia efficace. Noti l'onor. Manassei che molte delle Camere di commercio, perchè costituite in provincie poco sviluppate dal lato delle industrie e dei commerci, e quindi fornite di modeste risorse, si possono considerare come inutili: esistono di nome, ma l'azione loro è punto o poco efficace, grave l'onere ai contribuenti.

Noi dovremmo attingere largamente per queste istituzioni al bilancio dello Stato. È vero, come notava l'onor. Manassei, che l'agricoltura nazionale rappresenta la parte più vitale degli interessi del paese, ma non si può, senza ponderato esame, accogliere il principio che lo Stato provveda per le rappresentanze agrarie. Non avrebbero ragione a invocare uguale trattamento tutte le altre industrie, che pur sono un grande fattore della vita economica nazionale?

Quindi ci troviamo di fronte a un difficile problema, sul quale non saprei oggi annunziare o promettere una soluzione precisa e concreta.

Ho voluto accennare a tutte queste difficoltà, a fin di dimostrare che se in 50 anni non si riuscì ad organizzare le rappresentanze agrarie che sono nei desideri di tutti, non si può pretendere che mi impegni a risolvere a breve

scadenza un problema tanto arduo, dal lato politico, economico e finanziario. (*Benissimo*).

Io posso solo fare una dichiarazione, che risponde ai miei desideri ed ai miei intendimenti, manifestati ripetutamente, ed è che non tralascierò di studiare e cercare una soluzione possibile.

Ritenga il senatore Manassei, sappia il Senato che io sarei felice di poter fare opera che giovasse a dare maggiore impulso e vigore al tanto bene avviato risorgimento dell'agricoltura nazionale. (*Approvazioni, bene, bravo*).

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Se non posso dichiararmi pienamente soddisfatto delle osservazioni che hanno preceduto le ultime dichiarazioni dell'onorevole ministro, mi dichiaro pienamente contento però delle ultime dichiarazioni, perchè so quale è l'animo e l'ingegno dell'onorevole ministro dell'agricoltura.

Solamente osservo che quelle difficoltà di costituzione, e quelle grandi spese alle quali accennava l'onorevole ministro, mi sembrano un po' esagerate; in quanto che la misura dei riparti, ossia delle quote per le rappresentanze non sarebbe necessario di spingerla troppo innanzi; le rappresentanze agrarie dovrebbero contentarsi di quello che può dare la provincia in giuste proporzioni di contributo.

Nemmeno posso riconoscere come una grave difficoltà quella di ordinare attualmente ed organizzare i corpi elettorali per costituire le rappresentanze; d'altronde queste difficoltà lo stesso ministro le conosceva prima di proporre al Consiglio di agricoltura di studiare la questione; esse esistevano prima, esistono ora ed esisteranno in avvenire; ma abbiamo l'esempio di altre nazioni in cui queste difficoltà si sono superate.

Non voglio abusare della pazienza del Senato, e lo ringrazio di quella che mi ha dimostrato, ascoltandomi.

Chiudo, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro di agricoltura, il quale mi ha promesso, o per meglio dire, mi ha dichiarato, che seguirà a studiare, e a studiare con buona volontà questa questione. Sono persuaso che i suoi studi saranno sagaci e profondi, tanto più che nella seduta del 21 dicembre dell'anno scorso io feci una raccoman-

dazione in questo senso e il ministro mi disse: « Lei parla ad un convertito » io non spenderò davvero altre parole per questo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (Numero 372-A).

PRESIDENTE. Trovandosi il ministro del tesoro impegnato all'altro ramo del Parlamento, invece di discutere i due primi disegni di legge posti all'ordine del giorno, riguardanti i rendiconti generali consultivi dell'Amministrazione dello Stato, passeremo alla discussione del terzo disegno di legge posto all'ordine del giorno che ha per titolo: « Modificazioni alla legge 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Domando all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge emendato dall'Ufficio centr. e.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 372-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Io debbo dare al Senato alcune spiegazioni che riguardano specialmente gli emendamenti proposti ancora oggi al disegno di legge che stiamo discutendo. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, l'altro giorno, rispondendo ad un nostro collega, diceva che un codice del lavoro, un codice industriale è molto difficile a potersi radunare, perchè il lavoro umano subisce tali evoluzioni, tali cambiamenti, che ogni giorno occorrono nuove modificazioni alle disposizioni che lo regolavano il giorno precedente per correre dietro ai progressi delle arti e delle industrie. Questo fatto è anche provato dalle mutazioni che in breve tempo ha dovuto subire

questo disegno di legge. Le disposizioni studiate dal vostro Ufficio centrale e concretate nel disegno che fa parte della relazione da noi presentata, hanno ancora avuto bisogno all'ultima ora di ritocchi che per iniziativa del ministro di agricoltura industria e commercio, col consentimento dell'Ufficio centrale, sono stati raccolti in un foglio a stampa, come emendamenti aggiunti all'ultima ora dall'Ufficio centrale.

Questi emendamenti riguardano parecchi articoli: il primo concerne specialmente l'industria degli zolfi. Nell'antico progetto di legge presentato dal Ministero fin dal 1905 alla Camera dei deputati e discusso nel 1906 alla Camera stessa, all'art. 1° era una disposizione transitoria per la quale si facevano speciali concessioni alle solfate di Sicilia. Queste concessioni però dovevano avere vigore solamente fino al 1° luglio 1907. Ora, se la proposta di questa concessione era ragionevole nel 1905, cioè a due anni di distanza da oggi, non è parsa al vostro Ufficio centrale ragionevole oggi che siamo ai 5 giugno, trattandosi di disposizioni che avrebbero dovuto cessare al 1° luglio imminente. E però l'Ufficio centrale aveva tolto tutte queste disposizioni transitorie che riguardavano le solfate di Sicilia.

Però una di queste disposizioni si è dovuta ripristinare, ed è quella per cui sono ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni, i fanciulli che abbiano compiuti quattordici anni. La disposizione transitoria cancellata, diceva che fino al 1° luglio prossimo potevano essere ammessi anche fanciulli di 13 anni. Adesso pure annullando tale facoltà che doveva aver vigore solamente fino al 1° luglio, resta però l'altra disposizione che anche dopo il 1° luglio possano essere adoperati a questi lavori di carico e scarico i fanciulli di 14 anni.

PRESIDENTE. Osservo all'onor. Roux che nella relazione è stampato 13 anni.

ROUX, *relatore*. È un errore di stampa.

Un secondo emendamento è l'aggiunta di un nuovo paragrafo all'art. 5 della legge del 1902 la quale imponeva che fossero proibiti i lavori notturni dal 19 giugno 1907 a tutte le donne e a tutti i fanciulli.

Siamo al 5 giugno e molti industriali hanno ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio dicendo che essi non erano ancora

preparati per abolire definitivamente questo lavoro notturno e per far lavorare le donne e i fanciulli soltanto nelle ore diurne. E a giustificazione di questa loro impreparazione allegano il fatto che avevano ordinato un macchinario speciale per poter abolire il lavoro notturno e sostituirlo col lavoro diurno, ma che questo macchinario, non per colpa loro, non era ancor pronto. Dicono inoltre che, più che l'interesse loro particolare, bisogna considerare l'interesse delle famiglie cui appartengono queste donne e questi fanciulli. Allontanata dal lavoro metà delle maestranze, quella metà appunto che finora lavora di notte, le famiglie loro ne avrebbero avuto un immediato e grave danno economico. Perciò domandano ancora una proroga per lasciare in vigore il lavoro delle donne e dei fanciulli anche nella notte. Tenuto conto di ciò, su proposta del ministro, l'Ufficio centrale avrebbe accettato l'art. 3 *bis* che sarebbe il nostro secondo emendamento e cioè un paragrafo da aggiungere all'art. 5 della legge del 1902.

Delle varie disposizioni di questo articolo avremo tempo a discorrere quando si discuteranno gli articoli.

Con l'abolizione del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli può nascere, secondo la legge del 1902, un pericolo. Vi sono alcuni lavori così detti lavori di stagione che riguardano specialmente la coltivazione delle materie prime e dei prodotti di campagna, i quali richiedono una prosecuzione di lavoro anche durante la notte; di questi lavori sono esempio specialmente la coltivazione dei bachi e certe opere da prestarsi nei caseifici. Supponete che nella coltivazione dei bachi, nella notte le donne non possano lavorare; in tal caso evidentemente non si possono nutrire i filugelli e tutta la raccolta dei bozzoli e della seta resta compromessa. Per rimediare in questi casi alla legge del 1902 si sarebbe concordato col ministro l'art. 3 *ter*, che sarebbe il nostro terzo emendamento.

Ma bisogna aggiungere che questo emendamento è già stato accolto e fu già stipulato nella Convenzione recentemente conclusa a Berna il 26 settembre dell'anno scorso, sebbene questa Convenzione non sia stata ancora né votata né ratificata dal nostro Governo.

L'altro emendamento che è quello di sopprimere il primo capoverso dell'art. 4, è una semplice correzione di forma.

Si diceva che il lavoro notturno dei fanciulli non potrà mai eccedere le ore nove e mezzo sulle 24. Ora siccome anche questo lavoro dei fanciulli col 1° luglio 1907 è abolito, è inutile lasciare nella legge che debba durare soltanto nove ore e mezzo.

All'art. 5 del progetto che abbiamo sotto gli occhi era detto che quando concorre l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potrà essere limitato ad una sola ora, ed anche a mezz'ora se trattasi di lavoro notturno, o nel caso delle due mute previste dal penultimo comma dell'art. 1.

La riduzione del riposo da un'ora e mezzo ad un'ora secondo la legge del 1902, è stata concessa solamente quando la giornata di lavoro è di 11 ore, e perciò bisognerebbe ripetere qui la formula che il riposo di un'ora e mezzo potrà essere limitato ad un'ora, quando il lavoro non superi le 11 ore. Si può ridurre il riposo anche a mezz'ora nel caso delle due mute previste dal penultimo comma dell'articolo 5, ma non si ha più ragione di ridurre a mezz'ora il riposo quando c'è lavoro notturno, perchè il lavoro notturno tra pochi giorni (o tutto al più tra sei mesi, dati quei casi eccezionali, ammessi con la proroga concessa oggi), non vi sarà più.

Dunque non c'è più bisogno di ridurre il riposo da un'ora e mezzo a mezz'ora.

Infine all'ultimo articolo, dove si parla delle norme per l'attuazione della presente legge, fu osservato che questa legge o dovrebbe andare in vigore senza regolamento, ciò che non può essere per alcune ragioni della legge stessa, oppure non potrebbe andare in vigore, finchè non fosse preparato il regolamento; onde troppa incertezza o troppo arbitrio nell'applicazione di essa. E allora si è detto di aggiungere che entro sei mesi le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite e verranno introdotte nel regolamento per farne un testo unico. Cioè occorre soltanto aggiungere che si concede il limite di sei mesi per modificare ed unificare il regolamento. Dopo tutte queste disposizioni di non grande importanza, sorse una questione che fu lungamente discussa in seno all'Ufficio centrale.

Come ho accennato precedentemente, una nuova Convenzione sul lavoro delle donne e dei fanciulli fu stipulata il 26 settembre dell'anno

scorso a Berna. In questa Convenzione è stabilito che il riposo notturno deve durare 11 ore, e in ogni caso deve cominciare alle ore 22, e durare almeno fino alle 5 del giorno dopo; per ciò negli Stati che hanno firmato questa Convenzione il lavoro diurno non potrebbe durare che dalle 5 alle 22, e cioè 17 ore della giornata.

Noi invece nella nostra legge attuale ancora in vigore, abbiamo la giornata di lavoro, specialmente quando ci sono le due mute, di 18 ore, cioè una giornata dalle 5 del mattino alle 23 della sera. Questa giornata dovrebbe essere lavorata da due mute di operai; le quali due mute dovrebbero fare ciascuna 9 ore di lavoro, e cioè l'una dalle 5 alle 14 e l'altra dalle 14 alle 23.

Ciascuna delle mute che sta 9 ore al lavoro, dovrebbe avere mezz'ora di riposo e perciò il lavoro effettivo di queste due mute, sarebbe di 8 ore e mezza ciascuna: ed il lavoro complessivo di tutta la giornata sarebbe dalle 5 alle 23, cioè 18 ore, con un'ora di riposo distribuita tra le due mute. Ora la Convenzione di Berna ha stabilito che non si possa lavorare al di là delle ore 22 della sera; quindi, se si adottasse da noi la deliberazione della Convenzione di Berna, noi dovremmo stabilire il lavoro diurno, anche per le due mute solamente, in 17 ore, e le ore effettive di lavoro solamente in 16. Queste mute quindi dovrebbero lavorare una dalle 5 alle 13 e mezzo, e l'altra dalle 13 e mezzo alle 22. Si avrebbe così il lavoro solamente di otto ore per ogni muta, perchè vi si dovrebbe intercalare una mezz'ora di riposo. Ora è parso alla vostra Commissione che accettare fin da ora questo orario stabilito dalla Convenzione di Berna non fosse il caso, per questa ragione: perchè la Convenzione di Berna non è ancora definitiva per gli Stati che la firmarono, epperò neanche per l'Italia; e come da noi, fu testè sottoposta all'approvazione del Parlamento con un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, così deve essere ancora discussa in ogni sua parte. Ora v'è sempre tempo di modificare l'orario quando questa Convenzione sia approvata per legge e ratificata. Perciò, per non dover fare modificazioni a breve scadenza alla legge vigente ed alla legge modificativa che stiamo oggi discutendo, d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio si sarebbe fin da ora cercato di

adattare anche l'orario dalle 5 alle 22 voluto dalla Convenzione di Berna, ma sotto una condizione, cioè, sotto la condizione che la Convenzione di Berna sia accettata e ratificata da tutte le potenze firmatarie. Allora questa riduzione di lavoro a sole 8 ore invece di 8 e mezzo per ogni muta, lascierebbe pur fare una giornata diurna di lavoro di 17 ore, dalle 5 alle 22, con due mute che stanno sul lavoro 8 ore e mezzo, ma non ne lavorano che 8. La nuova disposizione però non andrebbe in vigore che dal 1° gennaio 1911, salve alcune eccezioni contenute nella Convenzione suddetta, eccezioni per le quali l'adozione di questo orario sarebbe ancora prorogata al 1918.

Su questa questione, per la quale non abbiamo potuto prima d'oggi concordare una formula col ministro, ci permettiamo di presentare, dopo la discussione della legge, un articolo aggiunto che adotta precisamente a tre anni di distanza un orario in conformità della Convenzione di Berna.

Queste spiegazioni ho creduto di dare fin da ora, salvo quelle che gli onor. colleghi potranno chiedere durante la discussione, affinchè rimangano ben spiegate le ragioni degli ulteriori emendamenti presentati oggi, e sia bene intesa la sintesi di tutta la legge che abbiamo l'onore di raccomandare ai vostri voti.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Questa legge fu già approvata dal Parlamento e porgo lode al ministro di averla presentata, ed al relatore per la sua relazione lucidissima che ci dà chiaramente la ragione della legge medesima.

Riguardo però agli emendamenti presentati, io sarei d'avviso che dovrebbero essere accolti alcuni con rassegnazione, ed altri respinti.

E accolgo con rassegnazione la proroga che si dà ai più negligenti degl'industriali che in cinque anni non si sono posti in condizioni di abolire il lavoro notturno, e sono costretti oggi, alla vigilia dell'applicazione della legge, a domandare una proroga fino alla fine dell'anno per addivenire alla sistemazione dei loro macchinari ed ampliamento di fabbricati. Hanno avuto cinque anni per ottemperare a quest'obbligo, altri si sono messi in regola, ed essi invece domandano ancora sei mesi, ed è strano che questa domanda sia stata ieri appoggiata

da chi pretende più d'ogni altro d'aver la prerogativa della tutela degl'interessi del proletariato, interessi legittimi ed igienici e che per ciò stanno a cuore a noi come a tutti gli altri. Concediamo pure questa proroga, ma non posso convenire che se ai negligenti si dà tutta questa larghezza, si procuri poi un danno ai diligenti, lo che avverrebbe se votassimo l'ultimo emendamento proposto, come io spero di dimostrare.

Questa legge venne approvata nel maggio dell'anno scorso dalla Camera dei deputati. Per diverse vicende, purtroppo alcune tristi e che ebbero eco anche nell'ambito del nostro Senato, la legge non fu presentata al nostro Consesso che con un anno di ritardo. Che cosa intanto è avvenuto? È avvenuto che il Governo intervenne a mezzo dei suoi rappresentanti ad una conferenza tenuta a Berna, ove pare che il nostro delegato si sia scordato che si era votata alla Camera dei deputati una legge, la quale stabiliva che il riposo notturno dovesse cominciare dalle 23 e terminare alle cinque del mattino, ed ha firmato *tout court* una Convenzione per cui questo riposo notturno, invece che alle 23, dovrebbe cominciare alle 22. Quando si legga bene la Convenzione di Berna, e si tenga presente come gli altri Stati abbiano fatto con molta diligenza il proprio tornaconto, sia riservandosi per le proprie colonie un permesso per dieci anni per l'applicazione della legge, sia procurandosi tante altre facilitazioni, che sono tutte poi a danno nostro, che non abbiamo possedimenti coloniali, e si veda come il nostro delegato ha messo nel dimenticatoio di ottenere che almeno fosse mantenuto quello che già il Parlamento aveva votato, e cioè la conservazione di quest'ora di lavoro in più per la nostra industria, si desumerà come egli abbia male provveduto all'interesse nostro.

DI CAMPOREALE. Chi era il delegato?

BETTONI. Montemartini.

Ora, avviene che la nostra industria che si è già acconciata a rinunciare a due ore di lavoro perchè ha ridotto a 9 le 11 ore primitive, per questo nuovo disposto ne viene a perdere un'altra.

Parliamoci chiaro, perchè nelle questioni economiche non vi è ragione di non essere pratici e bisogna nominare le cose coi vocaboli che meglio loro si adattano, affinchè tutti possano capire: *qui si tratta di concorrenza.*

Lo Stato italiano che è fortunatamente sulla via di migliorare le proprie condizioni economiche non è così agguerrito da far fronte, a cuor leggero, ai colossi che si oppongono al suo sviluppo industriale.

Nello Stato italiano prospera l'industria cotoniera, che fa un grande onore al nostro paese ed anche arreca vantaggi enormi all'economia nazionale. Questa industria esporta ormai metà del proprio prodotto, ma rammentiamoci bene che le industrie, anche le più fiorenti oggi, domani, per il fatto della concorrenza, possono trovarsi in condizione disagiata. Ed invero che questa industria intraveda fin d'ora dei grandi pericoli lo prova il monito che ci viene dall'India. Nell'India si è cominciato a coltivare con vantaggio il cotone ed oggimai l'industria di Torino, per non dire di nessun'altra parte, ove le maglierie hanno fatto un progresso enorme, comincia a procurarsi i cotoni dall'India.

Vedete bene dunque che di fronte a questa circostanza il far perdere alla nostra industria un'ora di lavoro, quando si è già in procedura rinunciato a due altre ore, è cosa di una gravità tale che bisogna pensar bene prima di approvarle. E oggi, coll'emendamento che si vorrebbe portare alla legge già votata dalla Camera dei deputati, noi verremmo a sancire indirettamente quello che io chiamo, senza timore di dire uno sproposito, lo sproposito commesso dal delegato nostro a Berna, fatto in nostro nome. (*Commenti*).

Io prego i colleghi di non volere avanzare i giudizi che la Camera dei deputati e il Senato dovranno dare alla Convenzione di Berna che verrà sottoposta alla loro approvazione.

Io prego il Senato di pensar bene che qui non si tratta di fare gl'interessi di capitalisti, ma si tratta di fare gl'interessi soprattutto dei lavoratori, si tratta di non rovinare le nostre industrie e di non fare in tal maniera il gioco di coloro, i quali desiderano vedere aumentare enormemente quell'emigrazione (che noi cerchiamo di limitare), rovinando la nostra economia.

A questo punto io limiterò il mio dire a poche raccomandazioni.

Raccomando che il Senato accolga la legge tale quale fu votata dalla Camera dei deputati e soltanto con quelle varianti di forma che

L'Ufficio centrale ha dovuto apportarvi. Accettiamo pure anche la proroga chiesta da quelli industriali, che sono stati negligenti e che non meriterebbero affatto la nostra indulgenza. Ma non si tenga conto dei desideri di detti industriali negligenti, i quali hanno fatto pressione presso il ministro (pressioni di cui spero non si farà forte per sostenere la sua tesi), perchè, non essendo essi in grado di fare i due turni che sono utili all'industria, alla mano d'opera e all'economia nazionale, accetti la limitazione alle 22 ore dell'orario diurno, unicamente perchè ciò ritorna a loro vantaggio personale. Essi fanno il proprio interesse a danno dell'economia nazionale e degli stessi operai che possono esser in maggior numero occupati, quando si facciano i due turni. Io spero che il Senato non accetterà questo emendamento esiziale agl'interessi degli operai ed a quelli della prosperità nazionale.

Con questo forse ho detto un po' troppo vivacemente la mia opinione, ma, siccome si tratta di questione così importante e vitale non ho creduto esagerato un colore che sembrerà vivo, ma che non è altro che l'espressione del cuore. E tanto più m'infervoro, perchè mi rincrescerebbe, per la grande stima che ho del ministro, che egli dovesse apporre la sua firma ad una disposizione, che sarebbe dannosa al paese. Il ministro mi dirà: un po' meno di affetto e invece mi dia il suo voto; ma la mia coscienza mi detta altrimenti.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non solo non mi dolgo, come pensa il senatore Bettoni, ma debbo essere grato soprattutto agli amici dei loro consigli ed anche delle critiche, che mi vengono con l'intenzione e lo scopo di rendere migliori e più perfetti i disegni di legge sottoposti all'esame e alle deliberazioni del Senato. L'ho dimostrato accettando gli emendamenti e le nuove proposte dell'Ufficio centrale, col desiderio e l'intento di perfezionare il disegno di legge in discussione.

L'onorevole Bettoni però ha voluto, pigliando occasione da un nuovo articolo proposto dall'Ufficio centrale, pronunziare giudizi severi sopra

alcune delle disposizioni della Convenzione di Berna; i giudizi sui quali non saprei tacere. E anzitutto mi pare opportuno ricordare che qui si tratta, secondo ha notato il relatore, di modificazioni alla legge del 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, legge umanitaria, ispirata da alte considerazioni di ordine morale ed igieniche; modificazioni che tendono a perfezionarla, con vantaggio dell'industria e dei lavoratori. Quindi non è il momento di risollevarle tutte le questioni che si esaminarono quando fu discussa quella legge, e molto meno poi di discutere la Convenzione di Berna. Di questa parleremo a suo tempo, pur non lasciando passare in silenzio le critiche mosse alla medesima dal mio amico il senatore Bettoni.

Non mi pare che si debbano, come egli fa, accogliere tali accordi internazionali con sospetto e diffidenza, o supporre che essi siano un mezzo abile adoperato per metterci in condizione di inferiorità nelle gare della concorrenza mondiale. Essi sono invece di utilità incontestabile, in quanto appunto consentono ai singoli Stati di riformare la loro legislazione sociale, senza aggiungere agli oneri che possono derivarne all'industria locale quello che può derivarle dal porla in condizione d'inferiorità di fronte all'estero.

Nè mi dica l'onorevole Bettoni che noi abbiamo sacrificato l'interesse del nostro paese colla Convenzione di Berna. Basta ad escludere questi timori una ovvia osservazione; ed è che a tale accordo aderirono l'Austria-Ungheria, la Francia, la Germania, l'Inghilterra ed altri Stati che sono in condizioni industriali varie, alcuni, per certe industrie, poco dissimili dalle nostre. È arrischiato dunque affermare che le abbiamo sacrificate, esponendoci al pericolo di essere meno forti nelle gare della concorrenza.

I patti internazionali bisogna esaminarli con ponderazione, evitando giudizi che, senza averne sott'occhio le ragioni e le singole parti, sarebbero quanto meno prematuri e facilmente errati.

Quando verrà in esame la Convenzione, potremo discutere con piena cognizione di causa e vedere anche quale importanza e quale effetto abbia e perchè siasi fatta l'eccezione relativa alle Colonie. Non è però essa un argomento per sospettare che ciò sia avvenuto a nostro danno, che non ne abbiamo, poichè altri

Stati aderenti non ne hanno neppure una modesta, come quelle dell'Eritrea e del Benadir.

Si è rimproverato ai nostri negozianti, i quali furono due, non uno, secondo si crede, di aver dimenticato le deliberazioni della Camera eletta sulle ore di lavoro. Ma il biasimo è anche esso ingiusto.

Infatti è vero che la Convenzione fu firmata dopo, ma gli accordi furono presi prima che il disegno di legge, che ci sta dinanzi, fosse discusso dalla Camera dei deputati, la quale modificò quello presentato dal Ministero il 1905, introducendovi la disposizione delle mute con ore 8 1/2 di lavoro ciascuna.

Or, se neppure una legge può essere d'ostacolo ad accordi internazionali, i quali, in tal caso, sono subordinati all'approvazione del Parlamento, non vedo perchè dovesse ostarvi una proposta non ancora tradotta in legge. La questione, del resto, a voler essere schietti, è ben altra. Si tratta d'uno dei tanti conflitti d'interessi, che sorgono quante volte si tratti di disciplinare le ore di lavoro, e limitare quello delle donne e dei fanciulli. E ciò si verifica anche relativamente alla limitazione che dovrebbe derivare dall'attuazione della Convenzione di Berna, sebbene la questione non sia nuova. Essa diede occasione ad una inchiesta, altrettanto diligente quanto obbiettiva, dalla quale apparve che la grande maggioranza degli industriali è favorevole, e che gli altri, se non con uguale facilità, possono conciliare, senza grave sacrificio, l'interesse dell'industria con quello morale ed igienico dei lavoratori: fanciulli e donne.

Questa è l'opinione della rappresentanza dei cotonieri, che è l'industria di cui specialmente s'impensierisce il senatore Bettoni. Il suo presidente mi dichiarò che quell'industria non può riceverne nocimento. Non mi stupisco che vi siano gli scontenti, e che questi mettano il campo a rumore, facendosi scudo degli interessi dell'industria nazionale. Ciò mi fa ricordare che, discutendosi un trattato di commercio, che diede ottimi frutti, Ubaldino Peruzzi, relatore del disegno di legge per la sua approvazione, dopo aver dimostrato quanto grandi fossero i vantaggi ottenuti e quanto se ne giovasse l'economia nazionale, osservava acutamente che non dovevano impressionare le rumorose proteste del minore e scarso numero degli insod-

disfatti, perchè i molti contenti, egli diceva, stanno zitti come olio, gli scontenti strillano come oche. Non vorrei però essere frainteso, ed aggiungo che ho la convinzione e sento con essa il dovere di tutelare anche gli interessi legittimi dei pochi.

Ma anche questi sono argomenti, dei quali discuteremo in sede più opportuna. E per ora non mi dilungo, nè reputo opportuno maggiori spiegazioni sulla Convenzione di Berna. E ciò anche perchè l'emendamento dell'Ufficio centrale non può dar motivo plausibile a sollevare la discussione intorno ad essa, perchè è evidente che l'emendamento lascia impregiudicata la questione, come è evidente la opportunità della proposta dell'Ufficio centrale. Non possiamo fingere di essere ignari che quell'accordo internazionale esiste, e non tenerne conto in previsione delle deliberazioni del Parlamento, chiamato a esaminarlo.

Intanto nulla sarà mutato, le cose resteranno come sono, ma se la Convenzione sarà approvata, non occorrerà modificare questa legge.

Spero che queste spiegazioni basteranno a tranquillare l'onor. Bettoni e che egli non persisterà nella sua opposizione all'emendamento proposto dalla Commissione.

Mi si consentano ancora brevi parole in risposta ad una domanda rivolta dallo stesso onorevole senatore.

Io ho preso l'iniziativa dei due emendamenti illustrati dalle spiegazioni dell'onorevole relatore, che concernono le industrie stagioniere e la proroga breve al divieto del lavoro notturno.

Su di uno non ho bisogno di dare ulteriori spiegazioni; è una lacuna della legge del 1902, dovuta al non essersi pensato che vi sono alcune industrie, che hanno brevi periodi di eccezionale attività, e nelle quali occorre prolungare il lavoro per alcune ore di notte. Ricordo, fra le altre, quella della seta nel periodo dello sfarfallamento. Valendomi di una facoltà che mi dà la legge vigente, ho disposto che si potessero anticipare le ore del lavoro diurno dalle 5 alle 3, ma questo certamente non basta. Sarebbe gran danno per l'industria se si dovesse applicare rigorosamente la legge del 1902; ed in ciò mi pare che abbia convenuto anche l'onor. Bettoni.

Lo stesso dirò rispetto alle industrie stagioniere, per conserve ed altri prodotti similari.

Rispetto alla disposizione della legge, che vieta il lavoro notturno, sono noti i miei intendimenti. Già da tempo feci avvertire gli industriali, ricordando ai medesimi la disposizione della legge che vieta il lavoro notturno e la scadenza del termine concesso per la sua attuazione, e avvertendoli in pari tempo del mio dovere di farla osservare. Perchè oggi domando una proroga? Mi risulta che alcuni industriali nostri avevano ordinato il macchinario o quanto poteva occorrere per rendere possibile nei loro stabilimenti l'attuazione della legge. Ma le molte richieste impedirono che essi potessero ottenere in tempo la fornitura da essi ordinata, ed è giusto che, per un fatto di cui non sono in colpa, e per un breve ritardo non dipendente da loro, ma da terzi, non siano pregiudicati, e quel che più importa non si faccia mancare il lavoro a numerosi operai; ecco la ragione dei provvedimenti transitori proposti.

Queste spiegazioni spero varranno a eliminare ogni dubbio, e mi auguro che il Senato farà buon viso al disegno di legge. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Io avrei desiderato che la parola eloquente del ministro fosse stata suffragata da ragioni tali da convincermi, ma purtroppo i fatti non si distruggono e i fatti sono più eloquenti delle parole. Intorno ad una questione di fatto, il ministro, se non erro, ha equivocato dicendo che il delegato nostro a Berna era in condizioni di non conoscere le

disposizioni votate dalla Camera perchè il progetto di legge fu approvato più tardi. Ma vero è che la Convenzione di Berna porta la data del 26 settembre 1906, e la legge ha la data del 9 maggio 1906...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, ma gli impegni erano anteriori, non si poteva firmare se non veniva la ratifica delle varie potenze.

BETTONI... Sta bene, ma dove effettivamente il ministro non è stato giusto è quando ha detto che non è vero che ci troviamo in condizioni peggiori degli altri Stati. La questione sta proprio tutto in questo: gli altri Stati hanno avuto riguardo a salvaguardare le industrie dove si trovano più deboli di noi, ma si son guardati bene dal tener conto invece delle nostre fabbriche cotoniere; e perchè? Perchè evidentemente negli altri Stati, compresa l'Austria-Ungheria, che ha citato l'onor. ministro, stabilimenti consimili sono mossi a vapore, mentre da noi ci serviamo quasi unicamente della forza idraulica. La ragione per cui da noi conviene avere due turni con un'ora di più di lavoro è dunque appunto perchè abbiamo queste forze idrauliche, le quali costano tanto se si adoperano per dieci ore, quanto se si lavora per venti, della qual cosa dobbiamo seriamente preoccuparci. Questa è la vera ragione per cui noi soffriamo danno in confronto agli altri Stati, colla non lodata Convenzione di Berna, ragione per la quale essi son ben lieti d'averci fatto perdere quest'altra ora di lavoro.

Quanto poi all'osservazione che mi ha voluto fare l'onorevole ministro riguardo alla concorrenza fra gli industriali italiani, siamo perfettamente d'accordo. Io non ho contatti speciali con i cotoneieri, non sono cotoneiere nè parente di cotoneiere, nè ho interessi con questo ramo dell'industria, però non si può negare il fatto che far perdere un'ora lavorativa ha per conseguenza di far perdere al paese una fonte di ricchezza nazionale. Viene anche un'ombra di dubbio su questione d'indole generale in cui non entrano le salvaguardie volute per le donne ed i fanciulli.

PIERANTONI. Ma qui si tratta delle donne e dei fanciulli.

BETTONI. Le donne e i fanciulli sono quelli che alimentano l'industria cotoniera. Non so

se l'onor. Pierantoni conosca questo ramo d'industria.

PIERANTONI. Domando la parola.

BETTONI. Ripeto sono le donne e i fanciulli che alimentano questa industria. Diceva che vi sarà benissimo chi possa preferire che il lavoro si faccia con l'orario delle 11 ore, ma questi sono quei negligenti a cui avete già dato degli zuccherini, compreso quello che prolunga oltre ai 5 anni il tempo utile per fornirsi del macchinario, perchè non l'hanno pronto e si permette loro la facilitazione del lavoro notturno fino alla fine del 1907.

Mettiamo bene i puntini sugli *i*, e troveremo che la questione è la seguente: noi siamo larghissimi con coloro che sono negligenti e siamo severissimi con coloro che fanno gli interessi economici del paese. Non guardo se questo interesse coincida col loro; se ciò avviene ne sono lieto, ma quello che io devo tutelare e che è obbligo nostro tutelare in questa sede è l'interesse economico del paese. Votando l'emendamento che il ministro persiste nel voler che si voti, evidentemente non si provvede secondo l'interesse nazionale. L'onor. ministro dice: l'Ufficio centrale non lascia pregiudicare la questione perchè questa clausola sarà applicata in quanto sarà ratificata dal Parlamento la Convenzione di Berna; ma però l'onorevole ministro ha detto molto giustamente: qui si può discutere fin d'ora se vi sia o non la convenienza di ammettere un principio di quella natura; ed io dico: un principio di questa natura è dannoso, e fin d'ora intendo combatterlo. Non posso quindi votare l'emendamento anche condizionato perchè mi pare con questo di pregiudicare se non altro un lembo della questione; ed io non voglio pregiudicare nulla in cosa così importante.

Dopo questo, non ho altro da aggiungere, se non che di ringraziare l'onorevole ministro delle sue benevoli parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Io non parlo a nome della Commissione. All'invito fattomi dal senatore Bettoni di dire se io sappia di cotone, rispondo che tutto ciò che è umano è oggetto di studio della mia mente, e mi occupo anche del canape, che è grandissima parte dell'agricoltura nella regione ove io vivo alcun mese.

Se l'onorevole mio amico, a cui non faccio interpellanza, volesse leggere i discorsi da me pronunziati quando, per il vantaggio di essere più vecchio di lui...

BETTONI. L'esser vecchio non è un vantaggio, ma un danno.

PIERANTONI. A me non rincresce di esser vecchio, perchè vissi in epoca migliore. La vecchiaia impone rispetto, ma io mi sento più forte di molti giovani.

In quei discorsi, dicevo, sulla legge dell'assicurazione sopra gli infortuni del lavoro, io addussi molte prove dei danni che le macchine cagionano alle industrie moderne per assiduità di studi fatti.

Ma mi limiterò a dire al mio egregio amico che ho studiato recentemente i libri del Porra, e gli altri Atti del congresso di Milano, le opere del Devoti e tanti altri volumi. Se leggesse tali opere, vedrebbe a quale sterminio sono condannati i fanciulli e le donne.

BETTONI. Ma questo che c'entra?

PIERANTONI. C'entra, perchè le industrie del cotone non si alimentano col vassallaggio delle donne e per l'infamia di coloro che obbligano i loro bambini al lavoro. La tisi si è molto diffusa tra tali classi.

Le razze deperirono nei secoli scorsi nelle varie regioni del mondo, ma in nessun secolo vi è tanta grande degenerazione della razza umana come in questo tempo; ne dico le ragioni ricordando il corso della vita della umanità.

Nei periodi delle caste nell'Egitto storico la prima famiglia fu composta della donna e del bue aggiogandoli insieme. Aristotile ripete la notizia dal vecchio Esiodo. Anche al presente i *fellah* nella regione dell'alto Nilo attaccano insieme la moglie e l'asino. In Grecia e in Roma, il lavoro fu ufficio della schiavitù. Più tardi nel medio evo, a cui appartengono tanti ricordi storici di molte famiglie, si vedeva il frate gaudente sopra le colline e la povera gente presso paludi e gli uomini costretti a far tacere le ranocchie per i sozzi godimenti dei signori nelle prime notti. Le città italiane ebbero le corporazioni di arti e mestieri, ma la donna era casalinga, attendeva agli uffici di massaia; lavoravano alle scuole dei merletti e dei telai. Venne la rivoluzione francese la quale bruciò i castelli e si credettero dichiarati i diritti dell'uomo, ma erroneamente si credeva

redento l'uomo. Mazzini disse che la forma del salario è l'ultima forma della servitù umana come insegna la storia. Terribile è la descrizione che il La Bruyère fece degli operai aventi il carattere di animali sparsi per la campagna e arsi dal sole, legati alla terra.

Il lusso nuovo al principio del secolo XVIII, le invenzioni della tecnica, la introduzione delle macchine, gli sbocchi aperti agli scambi, fecero condannare le classi operaie alle fabbriche. L'Inghilterra commise grandi abusi flagellati dal Dickens.

Le macchine che si dicevano essere quelle che davano all'intelligenza il trionfo sopra la materia, diventarono pericolosissime e dannose. Gravissimo fu il danno recato alla respirazione dalle esalazioni che escono dal cotone, dalla canapa e da altre industrie. Si conobbero gli avvelenamenti che avvengono nelle fabbriche dei tabacchi, nelle stamperie. Ora, è cosa necessaria, doverosa che i fanciulli non debbano lavorare o non dovrebbero lavorare nelle fabbriche; la miseria che batte terribile alle porte distrugge la loro salute, il loro avvenire. Sino a quando gli operai non avranno la possibilità di provvedere all'alimento, all'abitazione ai vestimenti, alle calzature, a qualche altro bisogno, non sarà possibile la concordia sociale. Il conte di Cavour che ne sapeva più di lei, onor. Bettoni, e più di me, disse: Badate, se non provvedete agli umili, alle classi popolari, prima avrete il socialismo e poi la guerra civile.

È dovere d'impedire il sopraccarico del lavoro intellettuale e industriale, come bisogna difendere la donna fondatrice della famiglia. Crede ella, onor. Bettoni, che quelle povere giovinette condannate ad andare nelle fabbriche dalle ore del mattino sino alle ore della notte possano dare buoni figliuoli alla patria? Ella che è lombardo legga quel che scrisse il Romagnosi quanto ai modi di avere forti cittadini. Consulti quello che risulta dalle statistiche della leva per il servizio militare. Siamo divisi non come il Michelet e il Leroy-Beaulieu, perchè nè ella nè io abbiamo ambizioni di celebrità, perchè ella pensa all'aumento delle forze economiche e industriali che possono arricchire molte persone, io penso invece che la forza fisica, la moralità e l'igiene, non siano sacrificate alla macchina, all'industrialismo.

Io ho un criterio molto concreto e forte. Tuttavia le posso dire che se dipendesse da me, io non adotterei una convenzione come quella di Berna, che altra volta fu tentata dall'Imperatore di Germania. Simiglianti convenzioni internazionali non mi piacciono, perchè ella ha ben detto che si credette che noi non potessimo essere industriali perchè non avevamo miniere di carbone. Venne il carbone bianco, l'uso delle acque come forza motrice. Secondariamente noi abbiamo il sole, questo grande compensatore delle nostre miserie, il quale prima spesso ci dà salute, talvolta ci estenua, onde non vi ha ragione di una legislazione internazionale unica. Nell'inverno il nostro operaio non sente la necessità di mettersi accanto alla stufa, e di bere, e di alimentarsi altri vizi, ma nell'estate il caldo delle fabbriche stanca i nostri operai. Le differenze de' climi nella Svizzera e in altri paesi che sono più al nord, creano differenze di abitudini e di vita che non ci obbligano a patti internazionali.

Abbiamo intanto fatto una lunga discussione della Convenzione di Berna, che tuttavia non conosciamo ancora ufficialmente. Occorre vedere quello che deciderà la Camera elettiva. Sappiamo che i patti internazionali o si approvano o si rigettano, non si emendano. L'Ufficio centrale terrà conto delle sue osservazioni. Io me ne sono rimesso ai miei colleghi, perchè, lo ripeto, fui impedito di attendere a doveri, che vivamente sento; ma non eredo che se una convenzione sarà adottata, e se per sei mesi si darà dilazione a talune fabbriche, si rovinerà l'industria di alcune fabbriche italiane. Però so come si agitano gli umani interessi. Appena si annunciò nei giornali che sarei stato il relatore di questo disegno di legge, ho avuto lettere e telegrammi di persone interessate nella industria, per le quali l'uomo-macchina è uno spettacolo antico e per le anime gelide indifferente. Io ho altri sentimenti.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Alle parole dell'amico, collega Pierantoni, io risponderò con due soli motti. Egli evidentemente ha voluto col suo discorso spezzare una lancia a favore dell'abolizione del lavoro delle donne e dei fanciulli. Se a questo

risultato si potesse venire, egli mi avrebbe come modesto aiutante. Ma a questo nessuno pensa, perchè non si può assolutamente sognarlo e quindi non vi ha sognato neanche l'onorevole Pierantoni che appoggia il disegno di legge così come è. In questo caso mi permetto di fargli notare che egli è molto meno tutore di me nell'interesse del riposo delle donne e dei fanciulli, perchè il progetto com'io lo sostengo fa l'effetto che le donne lavorino 8 ore e mezzo mentre quello che egli patrocina ha per conseguenza che le donne lavorino probabilmente 11 ore.

Dopo di che non mi resta niente altro da dire.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ho diritto come senatore di motivare un voto contrario anche a quello dei miei colleghi, pur facendo parte dell'Ufficio centrale. Ho detto e lo ripeto, e l'onor. Bettoni, lo sa, che, nominato relatore, doveti abbandonare l'ufficio, perchè un'atroce sventura, il cui dolore non tace nell'anima mia, mi costrinse ad assentarmi dal Senato. Ora supporre, che solo perchè da gentiluomo siedo in mezzo ad egregi colleghi, io non debba avere la libertà di opinioni, questa credenza dipende da una errata stima della indipendenza dei senatori. Che cosa può far credere all'onor. Bettoni se io voterò o non voterò questa legge? Io non voterò mai una legge che aggrava tuttora le condizioni delle donne e dei fanciulli. Potrei ripetere molte altre cose dette altra volta; ma perchè farlo? Io sono io e come uno non posso combattere i molti.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi consenta il Senato alcuni schiarimenti, non tanto in risposta alle osservazioni dell'onor. senatore Bettoni, quanto perchè io desidererei di avere anche la sua adesione, che mi è tanto preziosa. Egli ha notato che, votando l'articolo proposto dalla Commissione, implicitamente si approva la Convenzione di Berna. Ora, mi pare che ciò sia andar molto al di là del significato che ha la disposizione di cui discutiamo.

Noi non possiamo oggi pronunciarci nè in favore, nè contro la Convenzione di Berna,

come notava benissimo il senatore Pierantoni, esaminarla in tutte le sue parti, senza conoscerne e valutarne i vantaggi e gli oneri che ne sono conseguenza. Noi non dobbiamo neppure soffermarci sopra un punto o l'altro, e meno pronunciarci contro o in favore della Convenzione.

Mi permetta anche il senatore Bettoni di mantenere la mia opinione, salvo a discuterne a momento più opportuno, e di non consentire nel suo giudizio intorno a quella Convenzione. L'onor. senatore Bettoni ha detto: badate, non mi meraviglia che abbia potuto accettare la Convenzione di Berna un paese come l'Austria-Ungheria, in cui l'industria cotoniera non ha lo svolgimento che ha preso tra noi. Ora, io ricordai non solo uno, ma tutti gli Stati firmatari, e tra essi vi sono alcuni di cui vorrei che il nostro uguagliasse la potenza industriale. Ma non basta.

Io ho detto all'onor. senatore Bettoni che dalle inchieste risulta che i cotonieri italiani, e per essi la più potente loro Associazione, presieduta da uno dei più competenti in questa materia, fu unanime nel senso da me ricordato.

Ora, io non sono specialista in materia di cotone, ma quando ho la parola autorevole degli uomini che più se ne intendono e della grande maggioranza degli industriali, non so perchè non si possa venire alla conseguenza, che si esagera parlando di pregiudizio cagionato a una delle più notevoli industrie del nostro paese.

Non voglio indagare quali ragioni possano muovere i pochi ad essere contrari a questa opinione, ma io vedo l'opinione della grande Associazione, che rappresenta gli interessi più vitali dell'industria cotoniera italiana.

Dopo queste spiegazioni, credo che il senatore Bettoni non vorrà insistere nell'opporci a che si approvi l'emendamento.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, non posso a meno di dare qualche schiarimento più preciso sulle disposizioni di questa legge e sugli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

L'onorevole Bettoni ha detto che egli con rassegnazione accettava la proroga di altri sei mesi per quegli opifici che allegano di non aver macchinari in ordine. Posso assicurarlo che il re-

latore, e credo anche l'Ufficio centrale, ha una rassegnazione forse più dolorosa della sua nel concedere questa proroga. Perchè, parliamoci molto chiaro anche su questo punto, quelli che allegano le ragioni del macchinario sono coloro i quali facendo oggi due orari diurno e notturno, e non volendo ridurre quello diurno a sole 8 ore e mezzo con le due mute, intendono di far lavorare le proprie maestranze undici ore, come è concesso dalla legge e anche dalla Convenzione di Berna, ed hanno bisogno di raddoppiare il materiale e il macchinario per occupare tutte le maestranze che oggi adoperano giorno e notte, anzichè in due turni diversi. Quelli invece che sono più progrediti e più ossequenti alle leggi dell'igiene e della morale, quelli si servono delle due mute, oggi concesse dalle 5 alle 23, facendo lavorare gli operai solamente 8 ore e mezzo. Di modo che a quelli che non si adattano alle due mute, cioè alle 8 ore e mezzo di lavoro, concedere ancora un semestre di dilazione, è una larghezza alla quale anche noi ci rassegniamo con molto rincrescimento; è una larghezza che, come ho detto da principio, per noi non ha altra ragione di essere che quella di non vedere disoccupati lì per lì molte donne e molti fanciulli, i quali non potendo ancora lavorare in queste officine dove non si sia aumentato il macchinario, sarebbero oggi disoccupati, e avrebbero un danno economico. Certamente quegli industriali che non si sono messi in ordine non adotterebbero l'orario di otto ore di lavoro per mantenere tutte le loro maestranze.

Viene ora l'altra questione grave della Convenzione di Berna. Questa Convenzione è un fatto giuridico internazionale che il Senato non può nascondersi, anche se la Convenzione di Berna non fu ancora presentata ad esso materialmente.

Alla Convenzione di Berna, dice l'onor. Bettoni, e qui credo che abbia un po' di ragione, i delegati italiani dovevano ricordare e sapere che la legge italiana nel 1902 permetteva il lavoro dalle 5 alle 23, e lo permetteva precisamente per concedere le due mute. Lo dichiara la legge dove dice che quando il lavoro sia ripartito tra due mute, potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23. Questa era la legge del 1902. Ora nel 1906 i delegati italiani dovevano sapere che esistevano queste disposi-

zioni della nostra legge. Ma alla Convenzione di Berna non fu parlato del lavoro di 18 ore diviso in due mute, si è parlato in genere del lavoro diurno e si è detto: d'ora in avanti cioè dal 1910 negli Stati i cui Governi firmarono questa Convenzione, il riposo dovrà essere almeno di undici ore; nelle undici ore di riposo devono comprendersi le sette ore che corrono dalle dieci di sera alle cinque del mattino. Gli Stati potranno traslocare l'orario di riposo, ma mai l'ora del riposo dovrà cominciare più tardi delle 22. Questo per il lavoro in genere starebbe benissimo, anche per noi, se noi non avessimo ammesso le due mute. Ma noi abbiamo istituito le due mute e forse era conveniente alla riunione di Berna dire che vi era uno Stato il quale aveva già concesso le due mute e quindi in questo caso poteva avere interesse di mantenere il riposo notturno cominciando alle 23 invece che alle 22.

Però, fatta la parte dovuta alle giuste ragioni del senatore Bettoni, noi diciamo che questo orario dalle 5 alle 22 come vorrebbe la Convenzione di Berna, lo proponiamo fino da oggi, ma a due condizioni: prima che sia approvata la Convenzione di Berna dal nostro Parlamento (e vedremo se ci conviene o no di accettarla) poi coll'articolo aggiuntivo noi domandiamo che la Convenzione di Berna sia ratificata da tutte le potenze che hanno firmato il verbale.

Ora è qui dove noi eliminiamo quel pericolo che l'onorevole Bettoni chiamava pericolo di concorrenza. È certo che se ci contentassimo di approvare soltanto noi la Convenzione di Berna, insieme alla Svizzera o con qualche altro paese di secondaria importanza industriale, come il Principato di Monaco, non basterebbe a difendere la nostra produzione; faremo del gran progresso umanitario accorciando le 8 ore e mezzo ad 8 di lavoro per quelli che fanno due mute, ma soffriremo un gran danno industriale che per riverbero andrebbe anche a carico della classe proletaria, quando dovessimo esser soli in Europa, o colle minori potenze industriali, ad accettare questa riduzione.

Noi invece abbiamo detto precisamente nel nostro articolo che l'orario dalle 5 alle 22 non sarà adottato se non quando sia approvata dal Parlamento la Convenzione di Berna, e quando quella Convenzione sia accettata e ratificata da tutte le potenze che l'hanno sottoscritta. Fra

tutte queste potenze sono precisamente gli Stati industriali di maggior conto, Inghilterra, Germania, Austria-Ungheria, Belgio, Olanda e Spagna. Dunque, l'articolo aggiuntivo che proponiamo, non turba niente, anzi, pone un freno all'applicazione della Convenzione di Berna. Non turba niente perchè se la Convenzione di Berna non è approvata dal Parlamento e non è accettata da tutte le potenze, non avrà vigore, e non potrà aver vigore neppure se venisse approvata soltanto da noi. La distinzione sembrerà un po' sottile e forse io non saprò spiegarvi abbastanza, ma l'aggiunta mercè cui la Convenzione dovrà esser ratificata da tutte le potenze vuol stabilire che l'orario dalle 5 alle 22 non può essere accettato, anche se fosse approvato dal nostro Parlamento e non dalle altre potenze firmatarie.

Io prego il senatore Bettoni a riservare tutte le sue lanciae a nome dell'industria ed a nome del proletariato, a nome insomma del benessere tanto della classe dirigente come di quella lavoratrice, alla discussione della Convenzione di Berna.

È certo che approvando la proposta dell'Ufficio centrale, non si compromette niente.

Non posso seguire l'egregio collega onorevole Pierantoni nella storia delle rivendicazioni umane e dell'industria, riassunta da lui così maestrevolmente. D'accordo con lui che le macchine e tutti i sistemi moderni industriali possono aver fatto grandi danni alla fisiologia della razza umana, ma con le ultime leggi abbiamo già migliorato queste condizioni, abbiamo limitato i possibili abusi nè credo possiamo oggi rimproverarci gran fatto i pericoli di queste macchine. Sono una fatalità tutte le invenzioni meccaniche ed esse fanno delle vittime, specialmente nel loro principio.

Il sistema industriale attuale ha fatto delle vittime non tanto singolarmente, quanto nelle prime passate e presenti generazioni, ha fatto delle vittime in una estensione grandissima. Oggi che ce ne siamo accorti e ci siamo messi sulla buona strada, io credo si possa e si debba senza danno dell'industria, del proletariato e dei lavoratori, accettare anche queste modificazioni che sono precisamente una restrizione fatta all'abuso delle macchine, all'abuso del lavoro dei fanciulli e delle donne, in quel momento appunto che hanno maggior bisogno di

tutela, e sentono più urgente necessità di salvaguardare la loro costituzione fisica; perciò raccomando al Senato l'approvazione del disegno di legge. (*Approvazioni*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Mi permetto di proporre un lieve emendamento all'articolo aggiuntivo dell'Ufficio centrale. Col mio emendamento non faccio che prender atto di una parola dell'onor. relatore, il quale ha giustamente affermato che la disposizione dell'articolo aggiuntivo non avrà effetto se non quando la Convenzione di Berna fosse approvata dal Parlamento italiano.

Nell'articolo aggiuntivo dell'Ufficio centrale l'approvazione del Parlamento italiano si poteva bensì ritenere implicita, ma non vi è detta esplicitamente. Ora, sembrami più prudente aggiungere un'espressione in questo senso, e questa è la ragione dell'emendamento che voglio sperare possa essere accettato dall'Ufficio centrale e dall'onor. ministro quando verrà a suo tempo in discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Casana consiste in questo.

Nell'ultimo capoverso si direbbe: « Quando questa sarà approvata dal Parlamento italiano ».

ROUX, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, *relatore*. Mi permetto di osservare che realmente l'emendamento voluto dal senatore Casana è implicito nella nostra formula; perchè non si può ratificare la Convenzione di Berna se non dopo l'approvazione del Parlamento e la firma, naturalmente, del Sovrano. Siccome la presentazione e ratifica della Convenzione di Berna implica l'approvazione del Governo e del potere legislativo, credevamo inutile aggiungere la frase proposta, perchè era già compresa nelle ultime parole dell'articolo aggiuntivo. Quando mai bisognerebbe non parlare solamente di Parlamento, perchè non basta che una convenzione sia approvata dal Parlamento, ma deve essere anche promulgata dal Sovrano secondo le forme statutarie.

Quindi prego l'onorevole Casana di sospendere per ora il suo emendamento, il quale ad ogni modo non ha ragione di essere discusso fino a che non si discuta l'articolo aggiunto. Allora troveremo la formula legislativa per ac-

cordarci ed eliminare la preoccupazione che egli ha manifestato.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Sono pienamente d'accordo col l'onor. relatore che all'articolo aggiuntivo si possa concordare un'emendamento il quale risponda meglio al concetto espresso dall'onorevole relatore stesso; ma fin da ora intendo richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale e del Senato sulla necessità assoluta che un emendamento s'introduca, perchè altrimenti, per quanto sia ovvio che la Convenzione di Berna avrà valore solo in quanto sarà approvata dal Parlamento e sanzionata come legge, tuttavia se non si aggiunge un'espressione chiara che suoni in quel senso, ne potrebbe risultare come un obbligo morale del Parlamento italiano di accettare più tardi la Convenzione di Berna, mentre l'onor. relatore opportunamente ha accentuato che deve rimanere piena e intera la facoltà del Parlamento di discutere, esaminare quella Convenzione ed approvarla soltanto se la crederà conveniente agli interessi generali.

Ad ogni modo, è evidente che questa discussione di dettaglio deve essere rinviata alla discussione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 19 giugno 1902, n. 242, è sostituito il seguente:

Art. 1. Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratorii, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie, i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'età di anni 12.

Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi età.

Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri ancorchè non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capo-

verso dell'art. 4 della legge 19 giugno 1902, i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino ai 21 compiuti.

Nelle solfate di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'età di 14 anni è per eccezione fino al 1° di luglio 1897. Se non si votasse la proposta del progetto ministeriale, che stabilisce l'età di 14 anni, resterebbe la disposizione della legge del 1902, che fissa il limite necessario a 15 anni.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Come ha letto l'articolo il nostro onor. Presidente, è esatto. Nell'articolo primo del disegno ministeriale, come si può vedere dallo stampato, vi era una seconda parte che cominciava: « Nelle solfate di Sicilia dove non esiste trazione meccanica, potranno ammettersi fino al 1° luglio 1907 fanciulli di 13 anni compiuti », ecc.

Ora l'Ufficio centrale ha detto: questa disposizione che doveva avere vigore al 1° luglio 1907, cioè 20 giorni di distanza da oggi, è inutile nella legge, perchè non si legifera per un periodo di pochi giorni, quando non c'è neppure il tempo di cominciare ad eseguire la legge. Dunque pensò di levarla; ma levando questa disposizione ne veniva compromessa un'altra che stava nell'ultimo comma ove era detto: « Parimenti fino al 1° luglio 1907 potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuto i 13 anni; ma dopo quel giorno sarà richiesta per l'ammissione l'età di 14 anni compiuti ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, secondo la legge generale sul lavoro delle donne e dei fanciulli, nessun fanciullo può lavorare se non abbia compiuto 15 anni. Con questo ultimo comma invece si dava facoltà fino al 1° luglio di tenere i fanciulli anche a soli 13 anni; ma poi per questo lavoro speciale di carico e scarico, non ostante le disposizioni generali della legge del 1902, che richiedeva 15 anni, ammetteva che per questi lavori speciali bastassero soli 14 anni, anzichè 15.

Ed ecco la ragione dell'emendamento nostro secondo cui nelle « solfare di Sicilia potranno essere ammessi ai lavori di carico e scarico i fanciulli che abbiano compiuto 14 anni ». Esso costituisce precisamente una deroga parziale alla norma generale contenuta nella legge del 1902, è una deroga al limite d'età per i soli lavori di scarico e carico nelle solfare di Sicilia.

Quindi, come ha letto l'articolo il nostro Presidente, era perfettamente giusto. I tre commi ultimi del primitivo articolo sono soppressi nel disegno di legge dell'Ufficio centrale, ma vi si sostituisce poi l'aggiunta da noi proposta col l'emendamento ultimo all'art. 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 1 così modificato; chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Al 2° e 3° capoverso dell'art. 2 della legge sono sostituiti i seguenti:

Il libretto deve indicare la data di nascita della donna minorenni e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso d'incapacità intellettuale certificata dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 1904, n. 182.

È concesso un termine fino al 1° luglio 1910, affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di avere frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Volevo una spiegazione.

Gli sforzi che fa lo Stato per distruggere l'analfabetismo, che tanto è dannoso alle nostre

energie nazionali, alla educazione del popolo e specialmente a quelli che vogliono poi emigrare, dimostrano quanto sia ardua la soluzione di questo problema, in un paese dove mancano altre benefiche istituzioni; vigono in altri paesi i parlamenti scolastici, le associazioni di assistenza per i figli degli operai, per l'infanzia abbandonata e manca l'ausilio del clero; stimo pericoloso il dire « salvo il caso d'incapacità intellettuale certificata dall'autorità scolastica ». Non mi ricordo se il proscioglimento, che adesso si chiama esame di compimento, si sia trasferito dal nono al dodicesimo anno. Quale sarà l'autorità scolastica che dovrà dichiarare l'incapacità? Nei villaggi e nelle città il provveditore non ha azione sulle scuole elementari; vi sono invece ispettori nominati dai comuni che seguono tutti gli andazzi delle passioni politiche e delle lotte locali. Il dare ad essi il diritto di quasi classificare d'incapacità intellettuale qualsiasi figlio di famiglia, è cosa che alcune volte potrà provocare o lo sdegno dei parenti, o dare adito e favori ed a menzogne per eludere la legge. Sono nuovi precetti legislativi che addimandano probità eccezionale, severa sorveglianza nelle scuole per tanti aspetti deficienti. Come sono scelti gli individui che possono avere il criterio per dire che si tratti d'incapacità intellettuale e non di discollezza e di mancanza di tutela per la osservanza della frequenza alla scuola? E vi può essere davvero incapacità ad apprendere le nozioni che si chiedono all'istruzione elementare? Pensateci seriamente, perchè non è bello il fare leggi, che ci lasciano incerti su quello che abbiamo fatto! Penso alle difficoltà che prepara questa legge, e per ciò mi permetto pregare l'amico relatore ed il ministro di studiare se si possa determinare meglio la disposizione e non dire « a questo provvederà il regolamento ». Chi può sapere che cosa il regolamento dirà o non dirà?

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, *relatore*. La disposizione di questo articolo che riguarda la istruzione dei fanciulli, veramente non sarebbe di competenza di una legge sul lavoro, ma io posso rispondere all'onorevole Pierantoni, che è bene non lasciar sfuggire occasione per insistere su questa funzione. La legge sulla obbligatorietà della istruzione ele-

mentare divide questa in due corsi, inferiore e superiore. Per l'inferiore dai sei ai nove anni, ci vuole un esame di compimento: a questo esame debbono presentarsi tutti i fanciulli; l'« autorità scolastica » è quella che deve dare l'esame a questi fanciulli. Se in una famiglia vi è qualche bambino cosiddetto deficiente, che non possa sostenere questo esame di compimento della istruzione elementare inferiore, bisogna pure che in certo modo sia affermato da un attestato con cui si dichiara che quel fanciullo non può assolvere l'esame, non può ottenere, dirò così, il diploma di compimento dell'istruzione elementare, perchè ha deficienza di mente.

Ora, perchè si vorrebbe che un fanciullo che ha deficienza di mente, non possa lavorare più tardi negli opifici quando abbia l'età voluta? Se domandiamo senza eccezione a tutti i fanciulli questo esame di compimento e stabiliamo che chi non l'ha soddisfatto regolarmente non può entrare in una officina, ne viene che tutti quei fanciulli i quali per deficienza di mente, accertata dall'autorità scolastica esaminatrice, non siano in grado di poter sostenere l'esame, questi fanciulli non dovranno mai più lavorare in tutta la loro vita, nemmeno nei lavori più semplici e più innocui. Ora, ciò sarebbe ingiusto e dannoso.

Per questo l'Ufficio centrale ha accettato il testo in questa forma: vuole l'esame di compimento; ma pei fanciulli deficienti si accontenta di un attestato dell'autorità scolastica.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le spiegazioni del relatore mi auguro abbiano soddisfatto l'onorevole Pierantoni.

Mi permetto di aggiungere che questa disposizione, concordata col ministro dell'istruzione pubblica, è in armonia con le leggi sulla istruzione obbligatoria, e, specialmente, con quella del 1904.

In quelle leggi si fanno eccezioni appunto per i giovani che non sono in condizione di fare l'esame. E tanto maggiormente è giusto di fare tali eccezioni nel caso nostro, perchè sarebbe ingiusto che si vietasse il lavoro ai deficienti. Ecco la ragione di questa disposizione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo articolo 2, lo pongo ai voti.

Chi approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Al 1° comma dell'art. 4 della legge è sostituito il seguente:

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio superiore del lavoro, verranno determinati i lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri vietati ai fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti e alle donne minorenni.

(Approvato).

Art. 3 bis.

All'art. 5 della legge 19 giugno 1902, n. 242, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne, una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907 quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che sia già iniziata, con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazioni di macchinario e simili, la trasformazione negli impianti industriali necessari per l'abolizione del lavoro notturno;

b) che al lavoro notturno non prendano parte donne minori di anni 18;

c) che il lavoro notturno sia ridotto man mano che cessano le ragioni per le quali sarà concessa la proroga sopra indicata.

(Approvato).

Art. 3 ter.

Dopo l'art. 5 della legge del 19 giugno 1902 succitata è aggiunto il seguente art. 5 bis:

Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime, sia a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile.

Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il lavoro notturno dei fanciulli non potrà mai eccedere le ore 9 e mezzo sulle 24, computate eziandio le eventuali ore di lavoro diurno.

Nel caso delle due mute, previste dal penultimo comma dell'art. 5, il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo.

La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi.

(Approvato).

Art. 5.

All'art. 8 della legge 19 luglio 1902 n. 242, è aggiunto il seguente capoverso:

Quando concorra l'assenso degli operai il riposo di un'ora e mezzo potrà essere limitato ad un'ora se il lavoro non supera le 11 ore; ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute previsto dal penultimo comma dell'art. 5.

(Approvato).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io trovo che nel progetto dell'Ufficio centrale si propone la soppressione dell'art. 7 del progetto ministeriale. L'art. 7 dice:

« Per le donne e i fanciulli occupati in rami di attività commerciale o industriale non compresi nell'art. 1 della presente legge, il ministro di agricoltura, industria e commercio, su istanza degli interessati e su parere conforme del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio superiore della sanità, è autorizzato a prescrivere misure d'igiene conformi alla natura del lavoro ».

Io esprimo modestamente l'opinione che questo articolo con qualche modificazione potrebbe esser mantenuto.

La soppressione di quest'articolo era consigliata, come dice la relazione, dalle seguenti ragioni:

« Questa disposizione a noi pare incompleta perchè non ci sono solamente norme di igiene da prescrivere per le donne e i fanciulli che lavorano in altre industrie e commerci fuori di quelli contemplati dalla presente legge. Ci pare poi eccessiva in quanto consente di di-

sporre sul lavoro di altre classi di donne e fanciulli solamente per decreto Reale; onde si avranno poi lavoro di donne e fanciulli disciplinati per legge, ed altri disciplinati per decreto: due specie diverse di tutela, la tutela legislativa per gli uni, e la tutela del solo potere esecutivo per gli altri ».

Ora, debbo osservare che l'articolo che si vorrebbe sopprimere fu introdotto dalla Camera nel progetto ministeriale, ed è uno dei più importanti della legge, come la proclama la stessa relazione del ministro che lo presenta a noi.

Infatti in questa relazione si legge che:

« L'art. 7 contiene una delle principali innovazioni riconosciute necessarie nella discussione della Camera. È, come fu già avvertito, una parziale estensione dei benefici della legge, limitata per ora solo alla tutela igienica, a favore delle donne e dei fanciulli impiegati in industrie e commerci non ancora soggetti alla legge ».

Ciò posto, io domando: dal momento che la Camera ha riconosciuto la necessità di introdurre questa innovazione, dobbiamo essere proprio noi a cancellarla? Non vi è proprio alcuna ragione seria per mantenerla? Sono sufficienti le argomentazioni della relazione per respingere senz'altro questa innovazione? — Io non lo credo. Le ragioni addotte dall'Ufficio centrale non mi persuadono affatto, nè a parer mio si ravvisano nell'articolo che si vuol sopprimere la incompletezza e l'eccesso di cui lo si vuole appuntare. Non la incompletezza perchè, se anche si limita ad un provvedimento igienico, non meno per questo provvede con formula generica alla suprema finalità che la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli si propone; non l'eccesso, perchè non è la forma con cui la tutela igienica si stabilisce, ma la sostanza della tutela stessa che importa di assicurare; nè è mai eccessivo un provvedimento che estende i benefici di una data legge alle ipotesi, che evidentemente debbono considerarsi alla stregua della stessa ragione legislativa. Per queste ragioni la Camera suggerì e introdusse le disposizioni dell'art. 7 e, per la stessa ragione, il Senato la dovrebbe mantenere.

La protezione igienica del resto che nel contestato articolo si conserva rispecchia quella che in altri paesi a noi vicini è stabilita. Vero è che si manifesta per mezzo di qualche legge

speciale; ma ciò non monta. Se noi, dovendo por mano ad una legge di ordine generale, possiamo trovar modo di regolare per accessorie convenzioni anche ciò che altrove, per succedersi di eventi, ebbe successive disposizioni, dobbiamo farlo, perchè qui il luogo è opportuno.

Un esempio di legislazione comparata ci è dato dalla legislazione francese. Vige infatti in Francia una speciale legge che è intitolata *la loi des sièges*, del 19 dicembre 1900, il cui primo articolo è di questo preciso tenore: « i magazzini, le botteghe e gli altri locali che ne dipendono, nei quali sono conservate e offerte al pubblico merci ed oggetti diversi da personale femminile, dovranno essere muniti in ogni sala di un numero di sedili eguale a quello delle donne che vi sono impegnate ». (Gli altri articoli riguardano la vigilanza e la penalità).

Volle così la legge francese ovviare ai danni gravi che derivano alla salute delle donne dal lungo e ininterrotto rimanere in piedi: fatica gravissima questa che, se reca conseguenze gravi anche agli uomini, come ne fan fede le estremità dei tavoleggianti di caffè e di simili aziende, dopo parecchi anni di quell'ingrato servizio, costituisce per la diversa compagine femminile e per altri organi una gravissima insidia ed un crudele attentato alla loro salute. E ben lo sanno le commesse di negozio (a mo' di esempio) condannate a rimanere costantemente in piedi dalla mattina alla sera pel disbrigo delle loro funzioni.

Orbene: senza bisogno di attendere che ci si imponga la necessità di addivenire in prosiegua a leggi speciali, perchè non si potrà provvedere con una disposizione d'indole generale in questa legge, come appunto credette di fare la Camera dei deputati?

Per ciò che ha riflesso alla critica, che la relazione dell'Ufficio centrale fa all'articolo che vorrebbe soppresso, della sperequazione di tutele emananti per talune categorie di persone dalla legge e per talune altre da decreto Reale, parmi non debba avere importanza; poichè anzitutto la forma del decreto Reale viene consigliata, come semplice esplicazione pratica, ma per caso, di un precetto generale legislativo: inoltre, se si è ammesso, col disposto dell'art. 3 già votato, che si determinino con decreto Reale e colle formalità volute, i lavori perico-

losi ed insalubri, ai quali è vietato di adibire donne o fanciulli, non si vede perchè non sia possibile e conveniente disporre che in egual modo vengano prescritte le misure igieniche per l'ammissione ai lavori in genere di carattere diverso da quelli specificati nel 1° articolo della legge.

Questo detto, credo di avere sufficientemente spiegate, le ragioni le quali mi spingono a proporre che l'art. 7 del progetto votato dall'altro ramo del Parlamento sia mantenuto. Siccome però nello stesso si accenna a un decreto ministeriale, anzichè a un decreto Reale, che mi pare più adeguato, perchè troppo non si dilunghi dalla legge e sia più armonico col citato art. 3, così consiglierai che l'articolo fosse ripristinato, ma con questa formula:

« Per le donne e pei fanciulli occupati in rami di attività commerciali o industriali, non compresi nell'art. 1° della presente legge, su domanda degli interessati e su parere conforme del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto con decreto Reale a prescrivere le misure d'igiene conformi alla natura del lavoro ».

Non ho altro da aggiungere.

ROUX, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, *relatore*. Le osservazioni fatte dall'onor. Tassi veramente servono anche a sostenere un pochino la tesi nostra; egli ha letto un brano della legge francese che riguarda il trattamento da farsi alle donne che lavorano nelle botteghe, negli esercizi, nei laboratori femminili. Ora è precisamente quello che diciamo noi: lasciate fare alla legge e specialmente alla legge sull'igiene, poichè in una legge di lavoro non comprendiamo che cosa vi abbia a fare una disposizione d'igiene data dal ministro di agricoltura, industria e commercio. Con l'attuale nostra legge d'igiene noi abbiamo già tante di quelle restrizioni ad istanza delle parti, che chiunque voglia lamentarsi, per essere costretto a lavorare in luoghi antigienici, in luoghi chiusi, l'Ufficio d'igiene interviene subito e mette a posto quelli che fanno lavorare le donne o i fanciulli in quelle condizioni anormali. Non abbiamo bisogno che venga il ministro di agricoltura, industria e commercio a dare una disposizione esclusivamente d'igiene. Qui è detto che il ministro d'agricoltura, industria e com-

mercio è autorizzato a prescrivere misure d'igiene, conformi alla natura del lavoro. Che il ministro di agricoltura, industria e commercio regoli il lavoro lo capisco, ma che egli sia incaricato di regolare anche l'igiene, questo proprio non lo so capire. Peggio ancora che debba intervenire a regolare l'igiene anche l'Ufficio superiore del lavoro.

Quando si tratta dell'igiene delle donne e dei fanciulli che lavorano in quegli altri opifici, diversi da quelli indicati nella presente legge, la direzione d'igiene, di sanità, gli uffici d'igiene municipali hanno diritto non solo, ma hanno il dovere d'intervenire. E questo ci pare sufficiente.

Vi è poi un altro fatto speciale; qui l'istanza delle parti basta, sentiti questi due Consigli uno dei quali è alla dipendenza del ministro d'agricoltura, industria e commercio e l'altro alla dipendenza del ministro dell'interno; basta, ripeto, un'istanza di un privato per provocare un decreto del ministro perchè dia delle disposizioni nuove. Ma allora tutti i momenti sarà obbligato questo ministro di agricoltura a fare delle disposizioni speciali, per quelli che credono di aver nocimento alla propria igiene e che per ciò si rivolgono ad esso.

L'onor. Tassi ha detto che quest'articolo fu introdotto nell'altro ramo del Parlamento e che noi dovremmo accettarlo. Non spetta a questo ramo del Parlamento nè io voglio intervenire a giudicare come e perchè fu introdotto questo articolo. Se l'onor. Tassi ha avuto la pazienza di leggere il resoconto delle discussioni della Camera dei deputati avrà veduto che nell'altro ramo del Parlamento, per un generoso zelo verso le donne e i fanciulli, si sono da varie parti proposti tanti emendamenti che poi alla fine la legge è riuscita alquanto confusa; ad esempio l'emendamento dell'art. 5 veniva dopo quello dell'art. 7, e simili. Tutto questo, dico, avvenne per il desiderio di far bene e non già per causa di una discussione tumultuaria. Ma io ho cercato nelle discussioni dell'altro ramo del Parlamento una ragione specifica per cui fosse data una spiegazione di quest'articolo, perchè esso sia stato presentato. E spiegazione adatta a convincere l'Ufficio centrale certo non fu data all'altro ramo del Parlamento e quest'articolo passò senza discussione. Ora io ho tutto il rispetto all'altro ramo del Parlamento e non voglio

menomamente cercare d'indovinare come, perchè e con quali ragioni sia passato quest'articolo; ma quando non posso rendermene ragione io, quando il Senato crede di non potersene rendere ragione, non basta che sia stato proposto nell'altro ramo del Parlamento perchè il Senato debba accettarlo.

Ora io, a conclusione, debbo dire solamente che un decreto Reale promosso su istanza delle parti per ragioni d'igiene presso il Ministero di agricoltura, che non ha nessuna giurisdizione d'igiene, francamente non lo capisco; di simili decreti ad istanza di interessati ce ne verrebbero troppi e sarebbero irregolari. Noi abbiamo già leggi d'igiene che tutelano i privati contro ogni vizio d'igiene, e chiunque lo voglia, può reclamare subito e due guardie civiche e fors'anche un delegato di pubblica sicurezza, son pronti a intervenire per tutelare la pubblica igiene. O qui si vuol fare qualche cosa di più della pura igiene, si vuol regolare anche il lavoro nelle vendite pubbliche e nei negozi, e allora non c'è ragione di farlo per decreto Reale, ma questo provvedimento si dia per legge come fu fatto qui: o si vuole stabilire unicamente una norma d'igiene, ed allora non vedo perchè si debba fare per decreto Reale in contraddizione forse di una legge d'igiene vigente ed appellandosi al ministro di agricoltura, che non vi ha competenza, ad istanza di chiunque creda esser leso nella propria igiene.

Per queste ragioni, a nome mio e dell'Ufficio centrale, pregherei il Senato di votare la soppressione dell'art. 7 del disegno di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dunque l'onor. Tassi avrebbe proposto di ripristinare l'art. 7 del disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento, modificato così:

« Per le donne ed i fanciulli occupati in rami di attività commerciale o industriale, non compresi nell'art. 1 della presente legge su domanda degli interessati e su parere conforme del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto con decreto Reale a prescrivere le misure d'igiene conformi alla natura del lavoro ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ho presentato al Senato questo disegno di legge tale e quale era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento; nè avrei potuto modificarne una od altra disposizione. Anzi insisterei per mantenere l'articolo di cui l'Ufficio centrale propone la soppressione, se non si fossero sollevati intorno ad esso dubbi non infondati. Inoltre, anche a me pare che si tratti di una disposizione che, se non del tutto, in parte esorbita dalla materia che si vuole disciplinare; e tocca una questione degna di più maturo esame. E non posso anche disconoscere che l'articolo è un po' indeterminato e lascia molto all'arbitrio amministrativo.

Non sono però d'accordo col relatore nell'opinione che il Ministero di agricoltura non possa intervenire in ciò che si attiene all'igiene del lavoro.

Mi conforta nel dissenso anche la prima parte di questo articolo, nella quale si dice che: « sentito il Consiglio superiore del lavoro ecc., il detto ministero stabilirà quali sono i lavori dannosi alla salute ». E questa è proprio una questione di igiene. Anche la materia igienica, quante volte sia connessa colle condizioni del lavoro e rifletta l'incolumità dei lavoratori, è materia di competenza del Ministero di agricoltura.

Ma, ripeto, questo è un articolo proposto senza studi precedenti, in modo che non offre le garanzie dei diritti dei privati, non solo, ma lascia l'incertezza sulle misure igieniche; sicchè mi spiego perchè l'Ufficio centrale ne dimandi la soppressione.

Ad ogni modo, io prometto all'onor. Tassi che esaminerò la questione e studierò se, per iniziativa del Ministero di agricoltura e d'accordo anche col Ministero degli interni, si possa in qualche modo provvedere.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Tassi se egli insiste sul suo emendamento.

TASSI. Persisto nelle mie intenzioni e nelle mie simpatie verso la classe per cui ho parlato, ma dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, non insisto più nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Passeremo ora all'art. 6 che rileggo:

Art. 6.

Il primo capoverso dell'art. 12 è così modificato:

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all'art. 1° e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in un testo unico le disposizioni della presente legge e della legge 19 giugno 1902, n. 242.

Entro sei mesi le norme che per l'attuazione della presente legge saranno stabilite, verranno introdotte nel regolamento pubblicato con Regio decreto 29 gennaio 1903, n. 41, in modo da formarne un testo unico da approvarsi con Reale decreto sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio dell'industria e del commercio, e del Consiglio del lavoro.

(Approvato).

Rimane ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale e che leggo:

Articolo aggiuntivo.

La disposizione dell'art. 5 della legge del 19 giugno 1902, n. 242, riguardante la durata del lavoro diurno in caso delle due mute sarà limitato, a cominciare dal 1° gennaio 1911, dalle ore 5 alle 22, secondo l'art. 2 della Convenzione di Berna del 29 settembre 1906 e con l'eccezione di cui all'art. 8, ultimo capoverso della stessa Convenzione, quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie.

A questo articolo aggiuntivo è stato proposto un emendamento del senatore Casana nel senso che invece di dire: « quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie », si dica invece: « quando questa sia approvata dal Parlamento italiano e ratificata da tutte le potenze firmatarie ».

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Vorrei pregare l'Ufficio centrale a ritirare questo articolo aggiuntivo. Resterebbe così assorbito l'emendamento presentato dal senatore Casana.

Permetta il Senato che io dica le ragioni della mia preghiera.

Secondo questo articolo aggiuntivo, come l'ho inteso, si afferma che rimane tale e quale in vigore l'art. 5 della legge del 1902 nella relativa parte. Però si preannunzia che dovrà venire una convenzione, che prende nome da Berna, e che noi da ora per allora, assumiamo l'impegno, dal 1° gennaio 1911 di accettare un regime diverso, come in detta Convenzione si dirà.

Io non so che sia stata presentata al Parlamento tale Convenzione; per lo meno il Senato, come assemblea, non ha avuto fino a questo momento notizia di ciò; e non comprendo la ragione per la quale dobbiamo, sia pure di sbieco, impegnarci fin da ora ad accettarla, per l'esecuzione di uno dei suoi articoli mentre ne ignoriamo gli altri.

Voi riconoscete, e non potete fare a meno di riconoscere l'esattezza dell'osservazione del senatore Casana, cioè che quella convenzione allora potrà aver vigore quando sarà ratificata dal Parlamento, anzi dai poteri dello Stato, quando cioè sarà addivenuta legge; ed ammettete implicitamente che sino a tal giorno essa non esisterà nei suoi effetti. Ed allora perchè, non lasciate tale e quale l'articolo 5, riservandoci col nostro silenzio di provvedere quando quella Convenzione avrà i suoi effetti come legge? Allora potremo modificare l'art. 5, od anche abrogarlo, se vedremo, che l'art. 2 della convenzione lo esige. Con un articolo della legge di ratifica della convenzione, diremo che resti abrogato o modificato l'art. 5 della legge 1902; diremo quello che vorremo, *cognita causa*.

Ma dire fin da ora che dal 1911 daremo esecuzione ad una Convenzione, che non sappiamo, mi sembra pericoloso.

E quel che è peggiore è la ingenua dichiarazione che ora facciamo di non dare esecuzione alla Convenzione prima che questa abbia avuta sanzione di legge, quasi che fosse possibile il contrario.

Ma comprendo l'intimo pensiero dell'Ufficio centrale essere quello di stabilire che noi sanzioneremo la convenzione quando tutte le altre potenze avranno fatto lo stesso. Ma perchè vincolarci in tanti modi?

Quando tutte le altre potenze l'avranno ratificata, se volete, discuteremo. Noi allora

vedremo quella Convenzione quanta portata abbia, quanti rapporti con le altre leggi nostre, e vedremo se ci converrà modificare o abrogare alcuni articoli della legge del 1902, e magari di questa che stiamo discutendo ora; faremo insomma quello che vorremo liberamente. Ma non ci vincoliamo fin da ora ad accettare una convenzione che noi non conosciamo, e che per noi è inesistente.

Vorrei quindi pregare l'Ufficio centrale (pur riconoscendo tutta la bontà del pensiero che ha avuto, che credo di avere intravisto fra le linee di accorgimento e di prudenza) che acconsentisse di farci rimanere con le mani libere per ogni maggior libertà d'azione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Già due volte avvertii il Senato che la Convenzione di Berna non è stata ancora presentata, onde mi sembrava impossibile che la discussione di questo progetto precedesse la discussione e l'approvazione della Convenzione.

Aderisco alle idee manifestate dai senatori Bettoni e Vischi; se si vuole impedire il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, come si può ammettere che d'inverno il lavoro debba cominciare alle ore cinque?

Io credo che i delegati di Berna dovettero dormire lungamente e che si svegliarono di tarda ora. Da noi il giorno d'inverno comincia alle sette, e stabilendo il principio del lavoro alle cinque si deve anche pensare che gli operai non abitano tutti vicino agli opifici. Nei luoghi che io frequento nell'estate sono sorte industrie che prima non esistevano: panifici, tessiture di canape ecc. alle quali gli operai si recano vincendo la distanza di cinque o sei chilometri. Imporre ai bambini o alle donne di trovarsi nelle fabbriche alle cinque, quando si sente il fischio della sirena che chiama al lavoro, significa tradire l'intenzione di fare una legge che esenti dal lavoro notturno. I bambini hanno bisogno di dormire più delle persone adulte, le mamme hanno bisogno di provvedere alle misere faccende del tugurio. Gli orsi di Berna possono essere svegliati presto, le donne e i bambini no.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Mi duole che forse il senatore Vischi non sia stato presente in principio di seduta quando io discorsi già su questo argomento.

L'Ufficio centrale non intende compromettere la questione della Convenzione di Berna; esso fa due ipotesi, che la Convenzione sia presentata al Parlamento italiano e discussa dalla Camera e dal Senato e divenga legge, ed allora potrà applicarsi l'orario dalle ore 5 alle 22, approvato e divenuto legge; ma noi con questo articolo aggiuntivo diciamo che anche quando il Parlamento italiano abbia approvato l'orario delle 5 alle 22, la Convenzione di Berna non sarà applicabile all'industria italiana se non quando l'abbiano approvata ed accettata tutte le altre potenze.

Questo è il concetto unico, semplice ed elementare che noi poniamo nel nostro articolo aggiuntivo. Il senatore Vischi dice: la Convenzione di Berna non ce l'hanno ancora presentata ed a questo io non posso che ripetere, per la seconda volta, le parole stesse dette dal ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale ha affermato che quando una Convenzione è discussa e firmata da un rappresentante del Governo, questo è tale fatto giuridico che un Senato non può dire: non lo conosco. Il fatto c'è; verrà a suo tempo al nostro esame ma il fatto c'è. Noi pigliamo il fatto puramente e semplicemente, non compromettiamo niente, non discutiamo quello che verrà, e ci riserviamo la più ampia libertà di esame di quella Convenzione. Quando questa Convenzione venga da noi, se crederemo di approvarla, l'approveremo ed entreremo nel numero delle altre nazioni che l'approvarono; ma per impedire la concorrenza che stati maggiori possano farci, non ratificando quella Convenzione, che noi avremmo già approvato, e per non obbligare noi ad adottare un orario che alcune di queste potenze non adottarono, per evitare questa concorrenza, noi diciamo: adotteremo quella Convenzione quando tutte le altre potenze firmatarie l'abbiamo accettata.

L'onor. Pierantoni parlando delle cinque ore ha notato che in molta parte dell'anno presso noi, alle 5 è ancora notte. Ma questa non è una questione posta dalla Convenzione di Berna. Essa non ha detto niente di ciò, ha detto soltanto: le donne e i fanciulli debbono riposare

11 ore e in queste 11 ore infallantemente debbono essere comprese le 7 ore che corrono dalle 10 di sera alle 5 del mattino.

Dunque, quando mai, se fosse un errore, non è un errore della Convenzione di Berna. Essa solamente ci ha permesso di cominciare il lavoro alle cinque, ma questo di stabilire il lavoro dalle cinque del mattino, è già un fatto compiuto dalla legge del 1902, che dice che quando ci sono le due mute, solo in quel caso si può lavorare dalle 5 del mattino alle 23 della sera; fatto che non fu contemplato nella Convenzione di Berna, per cui, anzi, mi sono permesso, d'accordo col senatore Bettoni, di dire che questo fu dimenticato in quella Convenzione. Io ritengo che l'alzarsi al mattino alle cinque, per fare otto ore di lavoro non sia tutto quel danno che crede l'onor. Pierantoni.

Sta in fatto che furono commessi da parecchi mesi perfino degli scioperi in alcune industrie estere dell'alta Italia per ottenere quest'orario delle due mute, che comincierebbe appunto alle 5 del mattino.

Immaginiamoci una famiglia dove la madre e i fanciulli si alzano alle 5 e alle 13 sono in libertà. Dalle 13 fino alle 5 del mattino seguente hanno completo riposo e possono, non soltanto accudire ai lavori di casa, ma anche abbandonarsi ad un riposo molto ristoratore. Ora se anche l'orario cominci alle 5, ma lasci in libertà le donne alle 13, è un orario invidiato da tutte le classi rurali. Perciò, esonerando la Convenzione di Berna da ogni responsabilità sulle cinque ore del mattino, noi insistiamo: non si tocchi per adesso l'orario stabilito dalla legge del 1902 e si mantenga l'orario diurno delle due mute dalle 5 alle 23.

Inoltre diciamo che quand'anche il Parlamento nostro approvi la Convenzione di Berna, restringendo l'orario diurno dalle 5 alle 22, quest'orario non possa applicarsi neanche alle due mute stabilite dalla nostra legge, se non quando sia stato accettato da tutte le altre potenze che hanno firmata la Convenzione.

Con questa, che è una misura di prudenza, noi andiamo anche più in là di quello che si andrebbe non accettando l'articolo. Perché noi possiamo a suo tempo accettare la Convenzione, ma trovarci poi nel caso che non tutte le potenze l'accettino come noi. È precisamente per misura di prudenza che fin d'ora eccitiamo il Governo

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1907

a ottenere l'adesione di tutte le potenze firmatarie, prima di applicare l'orario ristretto dalle 5 alle 22.

Con questa dichiarazione credo che l'onorevole senatore Vischi non abbia difficoltà di approvare quest'articolo aggiuntivo.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Di ciò parleremo quando verrà la Convenzione, benchè sia vero, che oggi tenendo l'occhio sulla legge, dobbiamo guardare anche la Convenzione. La Convenzione dice: il lavoro industriale di notte sarà interdetto a tutti, e la notte non la possiamo ovviare per legge. L'articolo, che parla di multe, forse si riferisce ad industrie che domandano lavoro di notte e da quello bisogna tener lontani bambini e donne.

Il senatore Roux mi ha detto che vi sono stati scioperi per avere i due turni. Gli scioperi avvennero ove sono grandi fabbriche e ove gli operai mangiano, bevono e dormono. Ma in tutto il Mezzogiorno ove vige la legge di esenzione da alcuni oneri per far sorgere l'industria, se andate a cercare gli operai, li vedrete andare al lavoro da alloggi molto lontani, essi scendono perfino dai vicini villaggi.

Tutte queste questioni non sarebbero sorte se la legge attuale fosse stata deliberata dopo la Convenzione. Mi si è risposto che una legge vigente parla *dalle 5 in poi*.

Nessuno potrà negare che questa legge correge la vigente.

Io stimo cosa impossibile per l'igiene, la fisiologia, la morale e la vigoria delle forze fisiche e intellettuali, dire che le cinque del mattino d'inverno segnano il giorno.

ROUX, *relatore*. Chi lo dice? Lo si dice anche nella legge del 1902.

PIERANTONI. Ma si dice una bestialità.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei l'onor. Vischi di non insistere nella sua opposizione e accettare, come ho fatto io, l'emendamento dell'Ufficio centrale. Non mi pare che sia di ostacolo la ragione che un disegno di legge, per dare effetto alla Convenzione di Berna, non fu presentato a questo, ma all'altro ramo del

Parlamento. Ciò non esclude che la Convenzione esista e che non se ne debba tener conto, Noi sappiamo che uno dei patti di quella Convenzione contiene accordi per determinare le ore del lavoro notturno. Or perchè non potremo fin d'ora provvedere?

Si dice: quando sarà approvata la Convenzione, modificherete la legge. Capisco che si può, ma, d'altra parte, nessun inconveniente può derivare da una disposizione di legge che preveda tale eventualità.

L'onorevole Pierantoni, a sua volta, ha sollevato obiezioni che mi pare non ostino a che si voti l'emendamento. Siano o no ammissibili le sue critiche, esse riflettono la legge che disciplina il lavoro notturno, non l'emendamento. E anche le critiche mi paiono immeritate. Egli si duole, perchè le ore di lavoro diurno delle donne e dei fanciulli incominciano alle cinque, Ma non pensa che, ove si dovesse incominciare a ora più inoltrata, converrebbe, o sopprimere le due mute, con danno delle industrie che se ne dolgono, o prolungare il lavoro fino a più tarda ora di notte.

PIERANTONI. Io posso avere la mia opinione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sta bene; ma ciò non vuol dire non sia accettabile l'opinione contraria.

Quel che importa ricordare è che la nostra legge, e non si poteva fare diversamente, stabilisce che il lavoro incomincia alle cinque, e che essa non fu mutata negli articoli votati; e che l'emendamento nulla innova, e solo prevede un'ipotesi che non aggrava il sistema odierno circa il lavoro notturno, ma lo migliora. Non modifichiamo nulla, quando accettiamo l'emendamento della Commissione; lasciamo la legge come è, rispettiamo le norme stabilite.

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Temo che l'Ufficio centrale cada in equivoco. Egli pensa di riservare col suo emendamento la libertà di non applicare la Convenzione di Berna, qualora gli altri Stati non la sottoscrivano.

Io credo che questo non sia nello spirito della Convenzione di Berna perchè essa dice che coloro i quali vi hanno aderito, dopo due anni debbono mettere in vigore le disposizioni della Convenzione stessa. In altri termini, se oggi

l'accettiamo condizionatamente a che gli altri Stati l'abbiano da firmare, facciamo cosa completamente nulla. Quando il Parlamento avrà accettato la Convenzione di Berna, se la legge attuale non vi controdispone avrà accettato incondizionatamente i patti della Convenzione stessa. Quindi credo che fin d'ora si debba precisamente fare ciò che ha detto l'onorevole Vischi, vale a dire non compromettere nulla, votare la legge come venne dalla Camera per quel che riguarda l'art. 5, e lasciare che, dopo discussa la Convenzione di Berna, si prendano le decisioni che crederemo del caso riguardo al riposo notturno; altrimenti andremo a vincolare la nostra libertà rispetto a questa importante questione.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. La questione è molto grave; le osservazioni dell'onorevole Bettoni meritano la massima ponderazione e non ci si perderebbe niente, se si rimandasse la continuazione della discussione a domani. L'Ufficio centrale, che ha messo tanto studio e tanto amore sopra quest'argomento, porti ancora la sua preziosa attenzione sulle mie osservazioni; e potrà così contribuire a che il Senato voti con maggior serenità di coscienza. È un atto di piena e dovuta deferenza da parte mia verso lo stesso Ufficio.

PRESIDENTE. Il senatore Vischi propone che l'approvazione di questo articolo aggiuntivo sia rimandata a domani.

Se non si fanno opposizioni a questa proposta, s'intende approvata.

Prego intanto il Senato di voler autorizzare l'Ufficio centrale a procedere intanto al coordinamento degli articoli già approvati.

Il Senato consente.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

Il Senato approva.

Abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere:

Senatori votanti	80
Favorevoli	74
Contrari	6

Il Senato approva.

Operazioni bancarie sui titoli emessi dai Magazzini generali dello zolfo in Sicilia:

Senatori votanti	83
Favorevoli	75
Contrari	8

Il Senato approva.

Concessione di mutui di favore alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura:

Senatori votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1903-904, 1904-905 e 1905-906:

Senatori votanti	83
Favorevoli	74
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	83
Favorevoli	72
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti di legge:

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 327 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 554);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 552);

Provvedimenti sul rimborso del residuo credito della provincia di Pavia per la ritardata applicazione del nuovo catasto (N. 559);

Convenzione internazionale firmata all'Aja il 21 dicembre 1904 intesa a facilitare la missione delle navi ospitaliere in tempo di guerra (N. 530);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 573);

Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio del Mini-

stero della marina per l'esercizio finanziario 1907-1908 per la spedizione in Cina (N. 574);

Autorizzazione della spesa di lire 1,500,000 per l'acquisto dei depositi viveri della cessante impresa (N. 579);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 560);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 561);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa l'11 giugno 1907 (ore 20)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche